SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 151° - Numero 133

# GAZZETTA UFFICIALE
## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 10 giugno 2010

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

*La* **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

*La* **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

## AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

**Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).**

# SOMMARIO

**Ministero del lavoro e delle politiche sociali**



**Ministero dello sviluppo economico**



**Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione**



**Agenzia italiana del farmaco**



**Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Biella**



**SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 125**

**Ministero dell'interno**

# LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 13 maggio 2010, n. **83**.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra il Governo della Repubblica italiana e il Network internazionale di centri per l'astrofisica relativistica in Pescara - ICRANET, fatto a Roma il 14 gennaio 2008.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Autorizzazione alla ratifica*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di sede tra il Governo della Repubblica italiana e il Network internazionale di centri per l'astrofisica relativistica in Pescara - ICRANET, fatto a Roma il 14 gennaio 2008.

Art. 2.

*Ordine di esecuzione*

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 16 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

*Copertura finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a euro 440.000 annui a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 4 giugno 1997, n. 170.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 maggio 2010

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

ALLEGATO

**Accordo di Sede**
**tra**
**il Governo della Repubblica Italiana e**

**Il Network internazionale di Centri per l'Astrofisica Relativistica in Pescara - ICRANET**

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

e

il Network internazionale di Centri per l'Astrofisica Relativistica, (qui di seguito denominato ICRANET);

CONSIDERANDO l'Accordo istitutivo dell'ICRANET con annesso Statuto, fatto a Roma il 19 marzo 2003;

CONSIDERANDO che l'articolo 2 dell'Accordo istitutivo prevede che la sede dell'ICRANET sarà ubicata in Italia a Pescara;

INTENZIONATI a prendere tutte le misure necessarie per garantire l'insediamento ed il funzionamento della sede dell'ICRANET;

Hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1

1. per "*Governo italiano*" si intende il Governo della Repubblica Italiana;
2. per "*Icranet*" si intende il Network internazionale di Centri per l'Astrofisica Relativistica con sede, in Italia , in Pescara;
3. per "*Accordo istitutivo*" si intende l'Accordo istitutivo del Network internazionale di Centri per l'astrofisica relativistica ICRANET in Pescara, con annesso Statuto, fatto a Roma il 19 marzo 2003;
4. per "*Statuto*" si intende lo Statuto ICRANET annesso all'Accordo istitutivo;

5. per "*sede*" si intendono:

   a) gli «edifici, locali e terreni" utilizzati dall'ICRANET ed indicati come tali nella Convenzione intervenuta tra il Comune di Pescara e l'ICRANET il 29 novembre 2005, allegata al presente Accordo.
   b) gli "edifici, locali e terreni" che l'ICRANET utilizzerà temporaneamente per proprie attività ufficiali; in tal caso l'applicazione del presente Accordo relativo alla sede vale solo per il periodo durante il quale l'ICRANET occupa detti edifici, locali e terreni. In occasioni di tali eventi l'ICRANET provvederà ad avvertire le autorità competenti, per quanto possibile con almeno tre mesi di anticipo e secondo una procedura da concordare con le competenti autorità italiane.
6. per "*Direttore*" si intende il "capo accademico ed amministrativo dell'ICRANET ai sensi dell'articolo 9 dello Statuto;
7. per "*personale*" si intendono i membri del personale assunti dal Direttore ai sensi dell'articolo 9, paragrafo secondo, lettera a) e del regolamento del personale di cui all'articolo 6, lettera viii) dello Statuto;

ARTICOLO 2

1. Il Governo italiano riconosce all'ICRANET la personalità giuridica ed, in particolare, la sua capacità giuridica di:

a) stipulare contratti;
b) acquisire ed alienare beni mobili ed immobili;
c) stare in giudizio.

2. Per le finalità del presente Accordo, l'ICRANET sarà rappresentato dal Direttore.

ARTICOLO 3

1. Considerando che ai sensi dell'articolo 2 dello Statuto annesso all'Accordo istitutivo, la sede dell'ICRANET in Italia è ubicata a Pescara, il Governo italiano prende atto che il Comune di Pescara metterà a disposizione dell'ICRANET il complesso sito in Piazza della Repubblica numero 10 in Pescara, indicato nella Convenzione intervenuta tra il Comune di Pescara e l'ICRANET il 29 novembre 2005.
2. Ogni modifica relativa alla sede sarà comunicata mediante scambio di lettere tra le Parti Contraenti.

ARTICOLO 4

1. I locali, gli edifici ed i terreni utilizzati dall'ICRANET, nonché gli archivi, saranno inviolabili. Le autorità competenti italiane non entreranno nei locali per svolgere attività ufficiali se non con esplicito consenso del Direttore dell'ICRANET ed alle condizioni con lui concordate. In caso di incendio o altra situazione di emergenza che richieda un immediato intervento protettivo, il consenso del Direttore o del suo rappresentante per entrare nei locali sarà presunto, qualora non sia possibile raggiungere in tempo né l'uno né l'altro.
2. Il Direttore dell'ICRANET si impegna a fare in modo che i locali della sede non vengano utilizzati come rifugio da persone intenzionate a sottrarsi ad un arresto o ad altri provvedimenti di limitazione della libertà personale ai sensi della legislazione italiana o che sono ricercate dall'Italia ai fini dell'estradizione in un altro Paese.
3. Le autorità italiane garantiranno il libero accesso agli edifici, ai locali e ai terreni utilizzati dal l'ICRANET alle persone indicate nell'articolo 11 del presente Accordo.

ARTICOLO 5

1. L'ICRANET, i suoi beni ed i suoi averi - ovunque situati e destinati al perseguimento dei suoi fini istituzionali - saranno immuni da qualsiasi forma di procedimento legale e non potranno essere oggetto di misure esecutive, amministrative o giudiziarie.
2. L'ICRANET non godrà dell'immunità dalla giurisdizione e dalla esecuzione nei seguenti casi particolari:

- in relazione ad una azione civile da parte di un terzo per danni derivanti da un incidente causato da un veicolo, un'imbarcazione o un aeroplano che appartiene al, o è utilizzato per conto del l'ICRANET ovvero in relazione ad una violazione del codice stradale, nautico o aeronautico in cui siano coinvolti detti veicoli;
- in relazione a contratti di diritto privato, diversi da quelli conclusi in conformità al regolamento interno sul personale;
- in relazione ad una domanda riconvenzionale direttamente connessa a procedimenti legali intentati dall'ICRANET.

ARTICOLO 6

La responsabilità giuridica internazionale del Governo italiano non potrà essere chiamata in causa in conseguenza di attività dell'ICRANET sul territorio italiano, di atti o omissioni dell'ICRANET o di suoi rappresentanti, che agiscono o si astengono dall'agire nei limiti delle proprie funzioni. Qualora venisse chiamata in causa la responsabilità del Governo italiano, questo avrà diritto di rivalsa nei confronti dell'ICRANET.

ARTICOLO 7

1. L'ICRANET sarà responsabile di tutti i danni o pregiudizi provocati dalle proprie attività in Italia.
2. L'ICRANET dovrà tenere indenne il Governo italiano da ogni richiesta di risarcimento per danni prodotti a terzi.
3. L'ICRANET si impegnerà a stipulare un'assicurazione a copertura di ogni responsabilità civile verso terzi allo scopo di garantire il risarcimento dei danni eventualmente causati nello svolgimento delle proprie funzioni.

ARTICOLO 8

1. L'ICRANET sarà autorizzato ad impiantare nella propria sede sistemi di comunicazione.
2. Il Governo italiano adotterà tutti i provvedimenti idonei ad agevolare l'ICRANET nell'impianto e nell'utilizzazione di tali sistemi di comunicazione, conformemente alle leggi e ai regolamenti italiani.
3. Nessuna comunicazione ufficiale indirizzata all'ICRANET o a qualsiasi membro del suo personale, nessuna comunicazione ufficiale inviata dall'ICRANET, in qualsiasi forma e tramite qualsiasi mezzo di trasmissione, potrà essere sottoposta a restrizioni di qualsiasi tipo o essere violata nella sua riservatezza.

ARTICOLO 9

1. L'ICRANET, i suoi averi, beni e redditi, ovunque situati e da chiunque tenuti, saranno, nell'esercizio delle sue attività ufficiali e per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, esenti da tasse e imposte dovute a Stato, regioni, province e comuni.
2. Per quanto attiene all'imposta sul valore aggiunto (IVA), l'ICRANET ne sarà esente per gli acquisti di beni e servizi, di importo rilevante, concernenti le sue attività ufficiali e l'esercizio delle sue funzioni. Ai fini del presente Accordo l'espressione «acquisti di importo rilevante» si applicherà all'acquisto di beni e servizi di importo superiore al limite stabilito dalla legislazione nazionale per le organizzazioni internazionali in Italia.
3. Le esenzioni di cui al presente Articolo non si applicheranno a imposte e tasse che costituiscono il corrispettivo per servizi pubblici resi dalle autorità competenti italiane all'ICRANET.
4. L'ICRANET sarà esente da ogni dazio doganale, imposta, divieto o restrizione, sui beni di ogni tipo importati o esportati nell'esercizio delle proprie attività ufficiali.

5. I beni importati in esenzione da dazi, imposte e da divieti e restrizioni, conformemente al presente Accordo, non potranno essere ceduti a terzi a titolo oneroso o gratuito senza il preventivo accordo delle autorità italiane, e senza il pagamento delle relative imposte, diritti e contributi. Qualora dette imposte, diritti e contributi vengano fissati in funzione del valore dei beni, essi verranno calcolati su tale valore al momento della cessione, con l'applicazione della tariffa in vigore a tale data.
6. L'ICRANET potrà gestire fondi, valuta o contanti nonché conti in qualsiasi valuta nella misura necessaria a far fronte ai suoi scopi istituzionali.

ARTICOLO 10

L'ICRANET sarà esente da imposte, dazi doganali o da ogni altra imposizione, nonché da ogni divieto o restrizione all'importazione di due veicoli destinati «alle attività ufficiali» e dei relativi pezzi di ricambio. L'ICRANET sarà parimenti esente dalla tassa di possesso sui due veicoli, che verranno immatricolati in una serie speciale. I carburanti e lubrificanti necessari a detti veicoli potranno essere acquistati o importati in esenzione entro i limiti dei contingenti stabiliti per le altre organizzazioni internazionali già presenti in Italia.

ARTICOLO 11

1. I privilegi e le immunità sono concessi dal presente Accordo al personale dell'ICRANET, assunto dal Direttore ai sensi dell'articolo 9, paragrafo secondo, lettera a) dello Statuto, per garantire unicamente lo svolgimento delle attività ufficiali dell'ICRANET.
2. Il personale dell'ICRANET godrà a tal fine in territorio italiano dei seguenti privilegi e immunità:

   a) immunità dalla custodia cautelare, eccetto in caso di flagranza o di reato che comporti pena della reclusione non inferiore ai quattro anni, nel qual caso le competenti Autorità italiane notificheranno immediatamente tale provvedimento al Direttore;
   b) immunità dal sequestro o dall'ispezione del bagaglio ufficiale fatti salvi i controlli per motivi di sicurezza;
   c) immunità giurisdizionale di qualsiasi genere per le parole dette o scritte e per tutti gli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni ufficiali, essendo inteso che questa immunità sarà mantenuta anche dopo che gli interessati abbiano cessato di essere membri del personale dell'ICRANET;

d) esenzione, per il personale che non abbia la cittadinanza italiana o la residenza permanente nel territorio italiano all'atto della presa di servizio presso l'ICRANET, da ogni forma di imposta diretta sui salari, emolumenti e indennità pagati dall'ICRANET;
e) esenzione per il personale che non abbia la cittadinanza italiana o la residenza permanente nel territorio italiano da ogni forma di tassazione diretta sul reddito derivante da fonti al di fuori della Repubblica italiana;
f) esenzione per se stessi, i propri coniugi e i familiari a carico, dalle restrizioni sull'immigrazione e dalle formalità di registrazione degli stranieri;
g) il diritto di importare in franchigia doganale e senza divieti e restrizioni - dal paese della loro ultima residenza o da quello di cui sono cittadini - a titolo di primo insediamento, per un periodo di un anno ad iniziare dalla presa di servizio presso l'ICRANET per un massimo di due spedizioni, la propria mobilia e i propri effetti personali, compreso un veicolo acquistato alle condizioni di mercato di tale paese, che sarà registrato in una serie speciale;
h) il diritto di esportare, nell'anno successivo alla data di cessazione delle loro funzioni dall'ICRANET, senza divieti e restrizioni fiscali, la propria mobilia e i propri effetti personali, compresi i veicoli, in loro uso e possesso;
i) libertà di detenere e gestire, per il personale che non abbia la cittadinanza italiana o la residenza permanente nel territorio italiano, titoli esteri, conti in valuta estera ed altri beni mobili ed immobili. Tale personale potrà liberamente portare i propri titoli esteri e la propria valuta fuori della Repubblica italiana.

3. Ogniqualvolta un membro del personale prende servizio o termina le proprie funzioni, l'ICRANET ne informerà le autorità italiane. Almeno una volta all'anno l'ICRANET comunicherà alle autorità italiane l'elenco del personale, dei coniugi e dei familiari a loro carico.
4. Le autorità italiane rilasceranno ai membri del personale dell'ICRANET, ai loro coniugi e ai familiari a carico che godano di privilegi, immunità e facilitazioni, una carta di identità speciale che attesti che il titolare di tale documento è un funzionario dell'ICRANET o il coniuge o un familiare a carico e che essi godono dei privilegi, delle immunità e delle facilitazioni previsti nel presente Articolo.
5. I privilegi e le immunità previsti nel presente Accordo sono conferiti nell'interesse dell'ICRANET e non a vantaggio personale degli interessati. Il Direttore toglierà l'immunità a qualsiasi funzionario in tutti i casi in cui, a suo giudizio, l'immunità impedisca il corso della giustizia e sempre che possa essere tolta senza pregiudizio degli interessi dell'ICRANET.
6. L'ICRANET ed il suo personale coopereranno in ogni occasione con le autorità italiane competenti per facilitare la buona amministrazione della giustizia, assicurare l'osservanza dei regolamenti di polizia e per evitare qualsiasi abuso dei privilegi e delle immunità previsti nel presente Accordo.
7. Fatti salvi i privilegi e le immunità concessi in base al presente Accordo, tutti coloro che godranno di detti privilegi ed immunità avranno l'obbligo di conformarsi alla legislazione ed ai regolamenti in vigore nel territorio della Repubblica italiana e non interferiranno negli affari interni dello Stato.

ARTICOLO 12

Il Governo italiano riconoscerà all'ICRANET il diritto di convocare riunioni nella propria sede e, in cooperazione con le autorità italiane interessate, in qualsiasi altra località d'Italia.

Il Governo italiano adotterà tutte le misure necessarie per facilitare l'entrata, il soggiorno nella e la partenza dalla Repubblica italiana delle persone che qui appresso elencate, interverranno a riunioni dell'ICRANET e non porrà alcun ostacolo al loro transito per o dalla sede centrale in conformità alle norme comunitarie che disciplinano l'ingresso e il transito di persone nell'area Schengen:

a) i membri del personale dell'ICRANET e le loro famiglie;
b) i rappresentanti di Stati membri e non membri in visita alla sede centrale per affari ufficiali e i membri delle loro famiglie;
c) gli esperti che compiano missioni ufficiali presso l'ICRANET;
d) i funzionari delle Nazioni Unite, delle Istituzioni specializzate e funzionari di altre organizzazioni intergovernative,di istituti internazionali e di organizzazioni non governative, in visita alla sede centrale per affari ufficiali;

3. Il Direttore comunicherà preventivamente per iscritto al Governo italiano i nomi delle persone di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
4. Qualsiasi visto che possa rendersi necessario per le persone indicate al paragrafo 2 del presente articolo sarà accordato il più rapidamente possibile.
5. Nessuna delle persone indicate al paragrafo 2 del presente articolo potrà essere invitata a lasciare il territorio della Repubblica italiana, se non in caso di abuso del diritto di soggiorno nell'esercizio di attività non connesse alle sue funzioni ufficiali.

ARTICOLO 13

1. Le persone di cui all'articolo 12, paragrafo 2, lettere *b), c), d),* che interverranno alle riunioni dell'ICRANET o a quelle da esso convocate, durante l'esercizio delle loro funzioni e durante i loro viaggi per e dal luogo di riunione, godono dei seguenti privilegi ed immunità:

a) immunità giurisdizionale per parole dette o scritte e per tutti gli atti da essi compiuti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali, essendo inteso che tale immunità sarà mantenuta anche dopo che gli interessati abbiano cessato di esercitare le loro funzioni;
b) inviolabilità di tutte le carte e documenti;
c) diritto a ricevere comunicazioni a mezzo di corrieri o in valigie sigillate;

d) esenzione dalle restrizioni relative all'immigrazione e dalla registrazione degli stranieri;
e) le stesse facilitazioni in materia di restrizioni valutarie o di cambio accordate a rappresentanti di governi stranieri in missione ufficiale temporanea;
f) le stesse immunità e facilitazioni per i bagagli personali e ufficiali accordate a membri di missioni diplomatiche di rango equivalente, fatti salvi i controlli per motivi di sicurezza.

2. I privilegi e le immunità previsti nel presente Articolo sono conferiti nell'interesse dell'ICRANET e non a vantaggio personale degli interessati, ma allo scopo di garantire l'indipendenza delle loro funzioni. Questi privilegi e immunità sono concessi ferma restando la possibilità dei Governi di revocare l'immunità dei propri rappresentanti ogni qualvolta la ritengano un impedimento al corso della giustizia e sempre che tale immunità possa essere tolta senza pregiudizio degli scopi per i quali essa è accordata.

**ARTICOLO 14**

1. Il personale dell'ICRANET potrà scegliere per la sicurezza sociale e assicurazione malattia di:

   a) aderire ad un Fondo di assistenza e previdenza interno all'ICRANET;
   b) aderire ad un Fondo privato nazionale o estero scelto dall'ICRANET;
   c) aderire al Sistema nazionale di sicurezza sociale vigente nella Repubblica italiana secondo modalità concordate dall'ICRANET mediante apposita convenzione amministrativa con le competenti autorità italiane.

2. Nei casi previsti al precedente comma, lettere a) e b) l'ICRANET sarà esente dai contributi obbligatori di sicurezza sociale e assicurazione malattia dovuti agli Istituti italiani di sicurezza sociale sulle retribuzioni corrisposte dall'ICRANET, o a suo nome, al proprio personale.
3. L'ICRANET si impegna a comunicare alle competenti autorità italiane i regolamenti dei Fondi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo ed ogni eventuale successiva modifica.

ARTICOLO 15
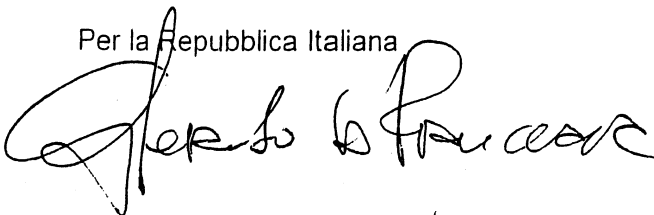
Ogni controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo sarà risolta per via negoziale tra le due Parti contraenti. Le controversie non risolte con questa procedura saranno demandate ad un tribunale di tre (3) giudici: uno (1) nominato dal Direttore dell'ICRANET e uno (1) nominato del Governo italiano ed il terzo, nel ruolo di Presidente, dovrà essere scelto dai primi due. Se i primi due arbitri non raggiungono un Accordo sulla scelta del terzo arbitro entro sei mesi dalla data della loro nomina, il terzo arbitro sarà designato dal Presidente della Corte Internazionale di Giustizia su richiesta di una delle Parti. La decisione arbitrale avrà valore vincolante.

ARTICOLO 16

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data dello scambio di note con il quale le due Parti contraenti comunicheranno di aver adempiuto alle formalità previste dai rispettivi ordinamenti e rimarrà in vigore per tutto il tempo che l'ICRANET manterrà la propria sede nella Repubblica italiana.

Fatto a Roma il 14 GEN. 2008

Per la Repubblica Italiana

Per l'ICRANET

ALLEGATO

International Center for Relativistic Astrophysics Network

**Roma, 29 novembre 2005**

**Al Ministro degli Affari Esteri**
**Palazzo della Farnesina**
**Roma**

Nella riunione svolta in data 29 novembre 2005 presso il Ministero degli Affari Esteri, tenuto conto della delega del Sindaco di Pescara, Luciano D'Alfonso, n. 829/Gab. del 28 novembre 2005, che si allega alla presente, si conviene quanto segue:

- la definizione dell'area di pertinenza della Sede ICRANet di Pescara, ubicata in Piazza della Repubblica n. 10, è composta, come da allegata Mappa, dall'immobile e da un'area extraterritoriale di quattro metri su tre lati e di sei metri sul lato posteriore (ponte ex Pensilina ferroviaria), come da allegato 1.
- In conformità alle vigenti disposizioni, le spese relative alla manutenzione straordinaria della Sede dell'ICRANET sono a carico del Comune di Pescara che ha concesso la Sede a titolo di comodato gratuito; le spese di manutenzione ordinaria sono a carico dell'ICRANET.

Le Parti evidenziano, con l'occasione, la importanza della collaborazione da parte della Amministrazione del Comune di Pescara e l'ICRANET, che avrà senz'altro notevoli riflessi per la Città di Pescara, per l'Abruzzo e per l'Italia, nonché per lo sviluppo scientifico e culturale a livello internazionale.

Il presente Accordo, sottoscritto in originale in presenza del Consigliere Adolfo Barattolo, e della Dott.ssa Immacolata Pannone, nonché dei rappresentanti del Servizio del Contenzioso Diplomatico ed Ufficio Legislativo, nonché del Ministro Plenipotenziario Dott. Elio Menzione, viene firmato seduta stante dal Capo di Gabinetto del Sindaco di Pescara Luciano D'Alfonso, Dott. Achille D'Alessandri e dal Direttore dell'ICRANET, Professore Remo Ruffini e sarà riprodotto in via dattilografica in modo conforme. Detto originale è depositato presso la Direzione Generale per la Promozione e la Cooperazione Culturale, Ufficio III.

In fede

Dott. Achille D'Alessandri Prof. Remo Ruffini
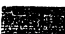
SEDE ICRANet - PESCARA - DEFINIZIONE AREA DI PERTINENZA
Scala 1:1.000
Novembre 2005

area vincolata dalla Soprintendenza Beni Architettonici per l'Abruzzo

area pertinenziale da Catasto Urbano Comune di Pescara - foglio 20

area extraterritoriale
4 metri su tre lati; 6 metri sul lato posteriore (fronte ex-pensilina ferroviaria)

LAVORI PREPARATORI

*Camera dei deputati* (atto n. 2815):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (FRATTINI) il 16 ottobre 2009.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 10 novembre 2009, con pareri delle commissioni I, II, V, VI, VII, IX, XI e questioni regionali.

Esaminato dalla III commissione (Affari esteri e comunitari) il 24 novembre 2009 ed il 16 dicembre 2009.

Esaminato in aula l'11 gennaio 2010 ed approvato il 12 gennaio 2010.

*Senato della Repubblica* (atto n. 1960):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 20 gennaio 2010, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª e 7ª.

Esaminato dalla 3ª commissione (Affari esteri, emigrazione) il 26 gennaio 2010 ed il 14 aprile 2010.

Esaminato ed approvato il 14 aprile 2010.

**10G0106**

# DECRETI PRESIDENZIALI

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 maggio 2010.

**Modalità di attivazione del Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell'articolo 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ed incrementato con la legge 24 dicembre 2007, n. 244.** (Ordinanza n. 3879).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, ed in particolare l'art. 3;

Visto l'art. 107, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)» ed in particolare l'art. 80, comma 21;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica»;

Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici»;

Visto, in particolare, l'art. 32-*bis* del predetto decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che, allo scopo di contribuire alla realizzazione di interventi infrastrutturali, con priorità per quelli connessi alla riduzione del rischio sismico, e per far fronte ad eventi straordinari nei territori degli enti locali, delle aree metropolitane e delle città d'arte, ha istituito un apposito Fondo per interventi straordinari, autorizzando a tal fine la spesa di euro 73.487.000,00 per l'anno 2003 e di euro 100.000.000,00 per ciascuno degli anni 2004 e 2005;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2004, n. 3362, recante «Modalità di attivazione del Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell'art. 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326»;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», ed in particolare l'art. 2, comma 276, che, al fine di conseguire l'adeguamento strutturale ed antisismico degli edifici del sistema scolastico, nonché la costruzione di nuovi immobili sostitutivi degli edifici esistenti, laddove indispensabili a sostituire quelli a rischio sismico, ha incrementato di 20 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2008, il predetto Fondo per interventi straordinari, prevedendone l'utilizzo secondo programmi basati su aggiornati gradi di rischiosità;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2008, n. 3728, che ha ripartito tra regioni e province autonome le risorse dell'annualità 2008 destinate nel predetto Fondo agli interventi previsti dall'art. 2, comma 276, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ha stabilito gli interventi ammissibili a finanziamento ed ha individuato le relative procedure di finanziamento;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 marzo 2010, n. 3864, che ha ripartito tra regioni e province autonome le risorse dell'annualità 2009 e le riassegnazioni dell'annualità 2008 destinate nel predetto Fondo agli interventi previsti dall'art. 2, comma 276, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed ha individuato le relative procedure di finanziamento;

Considerato che, bisogna procedere alla ripartizione tra regioni e province autonome di Trento e di Bolzano delle risorse del predetto Fondo per l'annualità 2010 destinate agli interventi previsti dall'art. 2, comma 276, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Ritenuta l'urgenza di prevedere disposizioni volte a perseguire le predette finalità;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. La presente ordinanza disciplina le modalità di utilizzazione del Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell'art. 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ed incrementato, ai sensi dell'art. 2, comma 276, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», di 20 milioni di euro a decorrere dal 2008, al fine di conseguire l'adeguamento strutturale ed antisismico degli edifici del sistema scolastico, nonché la costruzione di nuovi immobili sostitutivi degli edifici esistenti, laddove indispensabili a sostituire quelli a rischio sismico.

2. Con la presente ordinanza viene ripartita tra le regioni e le province autonome la somma di 20.000.000,00 di euro relativa all'annualità 2010. Per le risorse finanziarie relative agli anni successivi si provvederà con successive ordinanze che potranno tener conto, ai fini del riparto tra le regioni e le province autonome, delle effettive disponibilità finanziarie e degli eventuali aggiornamenti della conoscenza dei livelli di rischio sismico delle scuole esistenti.

3. Gli interventi ammessi a finanziamento sono quelli definiti dall'art. 1, commi 4, 5, 6 e 7, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2008, n. 3728.

Art. 2.

1. La quota di competenza regionale di cui all'art. 1, comma 2, quale risultante dalla tabella in allegato 1 alla presente ordinanza, è assegnata alle singole regioni sulla base degli stessi criteri dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2008, n. 3728.

2. Ai fini dell'utilizzo di tali quote, ciascuna regione predispone e trasmette al Dipartimento della protezione civile, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente ordinanza, un piano degli interventi di adeguamento o di nuova edificazione, di cui all'art. 1, comma 3, che intende realizzare, con indicazione di: priorità attribuita, regione, comune, provincia, classificazione attuale, classificazione nel 1984, denominazione della scuola, indirizzo, anno di costruzione, volume, tipo di intervento secondo art. 1, comma 4, indice di rischio, costo convenzionale a metro cubo, determinato sulla base dei criteri indicati nell'allegato 2 all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2008, n. 3728, costo convenzionale totale, percentuale di finanziamento statale richiesto, finanziamento statale richiesto, ente beneficiario, soggetto attuatore, eventuale documentazione di supporto alla richiesta, parere favorevole del direttore dell'ufficio scolastico regionale.

3. Nell'ambito dei piani di intervento di cui al comma 2, le regioni indicano ulteriori interventi, anche eccedenti la quota assegnata, al fine di consentire l'utilizzo di risorse finanziarie aggiuntive che dovessero eventualmente rendersi disponibili, di cui al comma 4 del presente articolo.

4. Qualora i piani di intervento di cui al comma 2 non pervengano entro i termini ivi indicati, il Dipartimento della protezione civile provvede a riassegnare i finanziamenti ad altre regioni che abbiano rispettato le prescritte scadenze, fatta salva l'ipotesi in cui entro la scadenza dei predetti termini, la regione interessata definisca un apposito programma d'intesa con il Dipartimento della protezione civile.

Art. 3.

1. Le risorse da destinare a ciascun intervento sono determinate secondo quanto riportato all'art. 3, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio del 31 marzo 2010, n. 3864.

2. I fondi sono erogati nel rispetto delle procedure di cui all'art. 3, commi da 2 a 10 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio del 29 dicembre 2009, n. 3728, e all'art. 4 della stessa ordinanza, con l'avvertenza che ci si riferisce alla data di pubblicazione della presente ordinanza ed alla pubblicazione dei decreti di individuazione degli interventi relativi alla presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 maggio 2010

*Il Presidente:* BERLUSCONI

ALLEGATO 1

**Tabella di ripartizione dell'annualità 2010**

| Amministrazione | Percentuale ripartizione | Finanziamento assegnato annualità 2010 |
|---|---|---|
| Abruzzo | 3,62% | € 723.818,25 |
| Basilicata | 2,32% | € 463.709,78 |
| Calabria | 7,43% | € 1.485.333,86 |
| Campania | 16,20% | € 3.239.167,93 |
| Emilia Romagna | 8,11% | € 1.621.312,66 |
| Friuli Venezia Giulia | 2,74% | € 548.017,01 |
| Lazio | 10,68% | € 2.136.717,40 |
| Liguria | 1,67% | € 334.564,45 |
| Lombardia | 3,28% | € 656.388,08 |
| Marche | 4,48% | € 895.266,06 |
| Molise | 1,41% | € 282.951,90 |
| Piemonte | 1,29% | € 258.251,80 |
| Provincia Autonoma di Bolzano | 0,50% | € 100.000,00 |
| Provincia autonoma di Trento | 0,76% | € 151.675,88 |
| Puglia | 5,51% | € 1.102.461,29 |
| Sardegna | 0,50% | € 100.000,00 |
| Sicilia | 13,67% | € 2.734.805,08 |
| Toscana | 6,54% | € 1.307.304,57 |
| Umbria | 2,79% | € 558.360,43 |
| Valle d'Aosta | 0,51% | € 101.973,42 |
| Veneto | 5,99% | € 1.197.920,15 |
| | 100,00% | € 20.000.000,00 |

**10A06872**

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 giugno 2010.

**Disposizioni urgenti di protezione civile.** (Ordinanza n. 3880).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 aprile 2010, con il quale è stato dichiarato, fino al 30 aprile 2011, lo stato di emergenza in relazione alla riattivazione del movimento franoso nel territorio del comune di Montaguto, in provincia di Avellino, nonché l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3868 del 21 aprile 2010;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 luglio 2009, con il quale è stato prorogato, fino al 31 luglio 2010, lo stato di emergenza in relazione agli eventi atmosferici verificatisi nel territorio di alcuni comuni delle province di Roma, Latina e Frosinone nei giorni 20 e 21 maggio 2008, l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3708 del 17 ottobre 2008 e la nota del 20 maggio 2010 del presidente della regione Lazio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 aprile 2010 con il quale è stato dichiarato, fino al 30 aprile 2011, lo stato di emergenza in relazione agli interventi di bonifica da porre in essere nelle discariche A e B dell'area ex SISAS del sito di interesse nazionale nei comuni di Pioltello e Rodano in provincia di Milano e l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3874 del 30 aprile 2010;

Visto l'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3863 del 31 marzo 2010;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 marzo 2010 recante la dichiarazione dello stato d'emergenza, fino al 31 dicembre 2011, determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nel territorio delle province di Sassari ed Olbia-Tempio, in relazione alla strada statale Sassari-Olbia e l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3869 del 23 aprile 2010;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3279 del 10 aprile 2003, n. 3375 del 20 settembre 2004, e successive modifiche ed integrazioni, e n. 3839 del 12 gennaio 2010;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 gennaio 2009 recante la dichiarazione dello stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi avversi che hanno colpito il territorio della regione Calabria nel mese di gennaio 2009;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 febbraio 2009, n. 3741, recante primi interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi avversi che hanno colpito il territorio della regione Calabria nel mese di gennaio 2009;

Visto l'atto di concessione regolante il finanziamento per la realizzazione degli interventi previsti nel Secondo piano strategico nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico - annualità 2007 del 26 settembre 2008 tra la regione Calabria e il Comune di Belvedere Marittimo (Cosenza) concernente l'intervento di consolidamento della scarpata sovrastante la strada comunale G. Fortunato del comune di Belvedere Marittimo (Cosenza) per un importo pari a 700.000 euro, la comunicazione del Comando provinciale dei vigili del fuoco della provincia di Cosenza prot. 1873 del 9 febbraio 2009 nonché le note del comune di Belvedere Marittimo (Cosenza) del 9 febbraio 2010 e del 15 marzo 2010;

Considerati gli esiti della riunione del 28 aprile 2010 tenutasi presso il Dipartimento della protezione civile, alla quale ha partecipato anche la regione Calabria, concernente la messa in sicurezza della scarpata sovrastante la strada comunale G. Fortunato nel comune di Belvedere Marittimo (Cosenza);

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3498 del 23 febbraio 2006 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché la nota n. 401 del 6 maggio 2010 del sindaco di Castelsardo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 novembre 2009, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alla vulnerabilità sismica della «galleria Pavoncelli», che convoglia le risorse idriche dell'acquedotto pugliese, l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3858 del 12 marzo 2010, nonché la nota del Commissario delegato del 24 marzo 2010;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio del 13 gennaio 2010, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito le regioni Emilia-Romagna, Liguria e Toscana nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010, e l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 febbraio 2010, n. 3848;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2009 con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza in materia di bonifiche e di risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella regione Siciliana e l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3852 del 19 febbraio 2010 e le note del 12 maggio 2010 del presidente della regione siciliana - Commissario delegato e del 13 maggio 2010 della direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Visto l'art. 15, comma 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge14 luglio 2008, n. 123;

Visto l'art. 12, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio del 13 gennaio 2010, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito le regioni Emilia-Romagna, Liguria e Toscana nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010 e la conseguente ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 febbraio 2010, n. 3850;

Vista la nota del presidente della regione Liguria;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Al fine di assicurare il necessario supporto per il monitoraggio e la valutazione tecnica dell'evoluzione del movimento franoso in atto nel territorio del comune di Montaguto, in provincia di Avellino, di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3868 del 21 aprile 2010, il Commissario delegato è autorizzato ad avvalersi dei Centri di competenza di cui al decreto del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 4324 dell'11 settembre 2007, con oneri a carico delle risorse di cui all'art. 5, comma 1, della citata ordinanza n. 3868/2010.

2. Ferme restando le determinazioni assunte per fronteggiare la situazione di criticità in atto nel territorio del comune di Montaguto, il Commissario delegato provvede, sulla base della documentazione amministrativa e contabile, all'espletamento delle attività di natura solutoria conseguenti alle attività istruttorie ed agli affidamenti di competenza dell'ing. Angelo Pepe, in qualità di soggetto attuatore.

3. All'art. 1, comma 3, lettera *a)*, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3868/2010 sono aggiunte le seguenti parole: «con oneri a carico della Rete ferroviaria italiana S.p.a. e dell'Anas S.p.a. per gli ambiti di rispettiva competenza».

4. All'art. 1, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3868/2010, dopo la lettera *b)*, sono aggiunte le seguenti lettere:

«*c)* ad assegnare ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, anche in via preventiva, adottati a seguito degli eccezionali eventi franosi di cui in premessa, un contributo per l'autonoma sistemazione fino ad un massimo di € 600,00 mensili, e, comunque, nel limite di € 200,00 per ogni componente del nucleo familiare abitualmente e stabilmente residente nell'abitazione; ove si tratti di un nucleo familiare composto da una sola unità, il contributo medesimo è stabilito in € 300,00. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore a 65 anni o inferiore a 10 anni, portatori di handicap, ovvero disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%, è concesso un contributo aggiuntivo di € 200,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati;

*d)* un contributo per i danni subiti pari a euro 1000 mensili ai titolari di attività produttive ed economiche ubicate in edifici o aree sgomberate a seguito degli eccezionali eventi franosi con provvedimento delle autorità. Il contributo è erogato fino alla sistemazione dell'attività in altri locali e in ogni caso per non oltre 12 mesi, un contributo rapportato al danno subito da impianti, strutture, macchinari e attrezzature comunque non superiore al 50% del danno medesimo e fino ad un massimo di 200.000,00 euro, nonché un contributo fino al 30% del prezzo di acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, danneggiati o distrutti a causa degli eventi alluvionali e non più utilizzabili, fino ad un massimo di 60.000,00 euro. I danni sono attestati con apposita perizia giurata redatta da professionisti abilitati, iscritti ai rispettivi ordini o collegi.».

5. All'art. 4, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3868/2010, è aggiunto il seguente alinea: «- decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articoli 146 e 147».

6. Per le iniziative da porre in essere in qualità di soggetto attuatore ai sensi dell'art. 1, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3868/2010, il dott. Mario Pasquale De Biase si avvale del personale di cui all'art. 9, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3849/2010, e successive modifiche ed integrazioni, con i pertinenti oneri a carico delle risorse presenti sulla contabilità speciale di cui al comma 8.

7. Il soggetto attuatore di cui al comma 6 provvede altresì agli adempimenti di natura amministrativa e contabile correlati alla gestione commissariale di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3532/2006 e successive modifiche ed integrazioni per il periodo dal 13 luglio 2006 al 20 aprile 2010.

8. Il soggetto attuatore di cui al comma 6, per l'espletamento dei compiti al medesimo affidati, opera a valere sulla contabilità speciale n. 3180 istituita ai sensi dell'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3532/2006. A tal fine è autorizzata la variazione dell'intestazione della contabilità speciale da Commissario delegato a soggetto attuatore.

9. Per le finalità di cui al comma 6, è autorizzato il trasferimento di euro 800.000,00 a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 5, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3868/2010.

Art. 2.

1. Al comma 1, dell'art. 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3708 del 17 ottobre 2008, le parole: «, dott. Maurizio Pucci» sono soppresse.

Art. 3.

1. In considerazione dei maggiori compiti connessi all'espletamento delle iniziative da porre in essere per lo svolgimento delle attività previste dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3874 del 30 aprile 2010, il Commissario delegato è autorizzato ad avvalersi fino ad un massimo di cinque unità di personale appartenenti al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), a società specializzate a totale capitale pubblico o a società di scopo di quest'ultime.

2. Il predetto personale è autorizzato ad effettuare lavoro straordinario così come previsto dall'art. 11, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 marzo 2003, n. 3266, oltre i limiti previsti dalla vigente legislazione.

3. Per le missioni del personale, richieste ed autorizzate dal Commissario delegato, è riconosciuto il trattamento di missione spettante in relazione alle qualifiche di appartenenza.

4. L'utilizzazione di personale pubblico è disposta in deroga alle procedure di comando, distacco e di autorizzazione e si svolge in deroga alle norme ordinarie in materia di orario di servizio.

5. Gli oneri derivanti dall'applicazione dei precedenti commi gravano sulle risorse finanziarie assegnate al Commissario delegato.

Art. 4.

1. All'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3863 del 31 marzo 2010, le parole: «euro 2.253.000,00» sono sostituite dalle seguenti parole: «2.264.000,00».

2. Alla fine del comma 3, dell'art. 6, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3873 del 28 aprile 2010 è aggiunto il seguente periodo: «Conseguentemente è abrogato l'art. 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3603 del 30 luglio 2007.».

3. Al comma 7, dell'art. 6, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3873 del 28 aprile 2010, dopo le parole: «di due unità di personale» sono aggiunte le seguenti parole: «appartenente alla pubblica amministrazione posto in posizione di comando o distacco, previo assenso dell'interessato, in deroga alla normativa vigente in materia di mobilità nel rispetto dei termini perentori previsti dall'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, a cui potrà essere riconosciuto la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente prestato, nel limite massimo di 70 ore mensili pro-capite, con oneri posti a carico del Fondo della protezione civile,».

Art. 5.

1. Il Provveditore interregionale per la Campania e il Molise subentra all'ing. Claudio Rinaldi nelle funzioni di soggetto attuatore di cui all'art. 1, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3279/2003 e successive modifiche ed integrazioni, ed all'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3375/2004, e successive modifiche ed integrazioni, per il completamento degli interventi di ricostruzione postsisma nel territorio della provincia di Campobasso ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3839/2010.

Art. 6.

1. All'art. 1, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3869 del 23 aprile 2010, sono soppresse le seguenti parole: «del Capo compartimento della viabilità per la Sardegna».

Art. 7.

1. Tenuto conto dell'aggravamento della situazione di dissesto idrogeologico relativa alla scarpata sovrastante la strada comunale G. Fortunato nel comune di Belvedere Marittimo (Cosenza) a seguito degli avversi eventi meteorologici verificatisi in Calabria nel gennaio 2009 e del perpetuarsi della situazione di pericolo per la pubblica incolumità, il Commissario delegato - presidente della regione Calabria nominato ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 febbraio 2009, n. 3741, si avvale, in qualità di soggetto attuatore, del sindaco di Belvedere Marittimo (Cosenza) per il completamento dell'intervento di consolidamento della suddetta scarpata, con i poteri di cui all'art. 3 della medesima ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3741/2009.

2. Agli oneri occorrenti per l'attuazione dell'intervento di cui al comma 1, si provvede, nel limite di 700.000,00 euro a valere sulle risorse di cui alla concessione tra la regione Calabria e il comune di Belvedere Marittimo (Cosenza) del 26 settembre 2008 indicata in premessa.

Art. 8.

1. Per consentire il completamento e l'adeguamento degli interventi inerenti ai dissesti idrogeologici in località Mezzu Teppa nel comune di Castelsardo il Commissario delegato di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3498/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzato ad utilizzare le risorse disponibili nella contabilità speciale n. 3030, pari a euro 53.169,10.

2. All'esito delle attività di cui al comma 1, il sindaco di Castelsardo provvede a rendicontare ai sensi dell'art. 8, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13.

Art. 9.

1. All'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3858/2010, le parole: «da personale di amministrazioni ed enti pubblici, nel limite complessivo di dieci unità, che viene posto in posizione di comando o di distacco presso l'ente richiedente, previo assenso degli interessati, entro quindici giorni dalla richiesta, nonché di personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa nel limite massimo di tre unità», sono sostituite dalle seguenti: «da personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa nel limite massimo di cinque unità, nonché da personale di amministrazioni ed enti pubblici, nel limite complessivo di otto unità. Detto personale presta servizio presso la struttura commissariale in posizione di comando o di distacco, previo assenso degli interessati, entro quindici giorni dalla richiesta, ovvero, collocato in aspettativa dalle amministrazioni od enti pubblici di appartenenza, con contratto a tempo determinato da stipularsi nel rispetto del Contratto collettivo nazionale di lavoro - Comparto regioni - regione Puglia e relativa contrattazione decentrata integrativa».

Art. 10.

1. All'art. 1, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 febbraio 2010, n. 3848, le parole: «2.000.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «2.012.041,09».

Art. 11.

1. Per il proseguimento delle attività inerenti all'emergenza in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella regione Siciliana, all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3852 del 19 febbraio 2010, sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* al comma 2, dell'art. 8, dopo le parole: «n. 3136 del 25 maggio 2001 e successive modifiche ed integrazioni» sono aggiunte le seguenti parole: «con esclusione del comma 2, dell'art. 6 e dell'art. 9» e dopo le parole: «n. 3190 del 22 marzo 2002 con esclusione» sono aggiunte le seguenti parole: «del comma 3 dell'art. 10, dell'art. 11 e»;

*b)* all'art. 5, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente comma: «4. Il Commissario delegato o il soggetto attuatore, al fine di unificare la gestione, provvedono a trasferire le risorse della contabilità speciale n. 1747 istituita per la tutela delle acque nella contabilità di cui al comma 1»;

*c)* al comma 1, dell'art. 6, le parole: «nazionali e regionali» sono abrogate;

*d)* il comma 4, dell'art. 6, è sostituito dal seguente: «4. Per l'espletamento delle attività previste dalla presente ordinanza il Commissario delegato e il soggetto attuatore si avvalgono di 40 unità di personale individuato tra il personale della pubblica amministrazione, degli enti e delle società di cui ai commi precedenti posti anche in posizione di comando o distacco. Le spese accessorie inerenti il distacco e/o il comando del personale di cui sopra eventualmente previste dai Contratti collettivi nazionali di lavoro degli enti e delle società di appartenenza restano a carico degli stessi enti e società. Per assicurare l'attività di coordinamento della struttura il Commissario delegato può conferire, anche in deroga ai Contratti collettivi nazionali di lavoro degli enti e delle società di appartenenza, un incarico di funzione dirigenziale di seconda fascia, equiparato ai dirigenti della regione Siciliana, ai sensi dell'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni»;

*e)* al comma 1, dell'art. 8, la parola: «13» è soppressa;

*f)* al comma 7, dell'art. 6, prima delle parole: «Al personale» sono aggiunte le seguenti parole: «Anche in deroga al Contratto collettivo nazionale di lavoro degli enti e delle società di appartenenza»;

*g)* al comma 8, dell'art. 6, le parole: «in relazione alle qualifiche di appartenenza» sono sostituite dalle parole: «al personale della regione Siciliana»;

*h)* all'art. 7, dopo le parole: «decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, art. 58, commi 2, 3 e 5, art. 60» è aggiunto il successivo punto: «legge 23 febbraio 1994, n. 724, art. 25»;

*i)* all'art. 7, dopo le parole: «37, 38, 39, 40, 41, 42, 119» è aggiunta la parola: «141».

2. Il Commissario delegato e il soggetto attuatore sono autorizzati, sulla base di programmi da redigere quadrimestralmente, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a destinare, per la realizzazione degli interventi previsti nei predetti programmi, le risorse finanziarie che si rendono disponibili, nonché ad utilizzare sedi delocalizzate all'interno del territorio regionale, presso gli uffici degli enti e delle società a capitale pubblico.

3. Per l'espletamento delle iniziative previste dall'art. 5, comma 2, dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato al coordinamento della protezione civile del 31 marzo 2000, n. 3048 e successive modificazioni ed integrazioni, si provvede anche ai sensi dell'art. 8 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3852 del 19 febbraio 2010.

4. Il comma 2, dell'art. 10, dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato al coordinamento della protezione civile del 31 maggio 1999, n. 2983 e successive modificazioni ed integrazioni, è abrogato.

Art. 12.

1. Ai fini della corretta attuazione di quanto previsto dall'art. 12, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, relativamente all'attività del soggetto liquidatore per l'accertamento delle situazioni creditorie e debitorie pregresse, facenti capo al Consorzio unico delle province di Napoli e Caserta, è istituita apposita contabilità speciale, intestata al soggetto liquidatore, sulla quale confluiscono le risorse economiche già facenti capo al Consorzio unico, nonché le ulteriori somme derivanti dalla gestione ordinaria della compagine consortile.

2. Le risorse economiche che confluiscono sulla contabilità speciale di cui al precedente comma 1, cui si applicano le previsioni normative di cui all'art. 15, comma 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, sono destinate, prioritariamente, al pagamento delle maestranze impiegate nell'ambito del Consorzio unico di bacino delle province di Napoli e Caserta.

Art. 13.

1. Il Presidente della regione Liguria, Commissario delegato ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 febbraio 2010, n. 3850, è autorizzato ad applicare le disposizioni di cui alla medesima ordinanza anche al fine di porre rimedio agli eventi calamitosi verificatisi nei giorni 4 e 5 maggio 2010 laddove venga ravvisato un nesso di causalità tra detti eventi e quelli verificatisi nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 giugno 2010

*Il Presidente:* BERLUSCONI

**10A07179**

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

PROVVEDIMENTO 18 maggio 2010.

**Modifica dei PP.D.G. 14 settembre 2009, 7 ottobre 2009, 10 dicembre 2009 e 27 gennaio 2010 di accreditamento tra i soggetti ed enti abilitati a tenere corsi di formazione dell'associazione «Tota Contulting S.a.s. di A. Tota», in Candela.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con decreti ministeriali nn. 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il Direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007 con il quale sono stati approvati i requisiti di accreditamento dei soggetti ed enti abilitati a tenere i corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 4, lettera *a)* e 10, comma 5 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Visti i PP.D.G. 14 settembre 2009, 7 ottobre 2009, 10 dicembre 2009 e 27 gennaio 2010 con i quali è stato disposto l'accreditamento dell'associazione «Tota Consulting S.a.s. di A. Tota», con sede legale in Candela (Foggia), via Ripandelli n. 67, p. I.V.A. 03305790713, tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 4, lettera *a)* e 10, comma 5 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Viste le istanze 23 febbraio 2010, prot. m. dg DAG 12 marzo 2010, n. 38190.E, 19 marzo 2010 prot. m. dg DAG 30 marzo 2010, n. 47467.E e 12 maggio 2010 prot. m. dg DAG 13 maggio 2010, n. 67816.E, con le quali il rag. Tota Antonio, nato Bari il 2 settembre 1979, in qualità di legale rappresentante dell'associazione «Tota Consulting S.a.s. di A. Tota», chiede l'inserimento di due ulteriori nominativi nell'elenco dei formatori abilitati a tenere corsi di formazione;

Rilevato che i formatori nelle persone di:

avv. Biscardi Giuseppe, nato a Campobasso il 15 ottobre 1957;

prof. Impagnatiello Gianpaolo, nato a San Severo (Foggia) l'11 luglio 1966,

sono in possesso dei requisiti richiesti per tenere i corsi di formazione di cui agli articoli 4, comma 4, lettera *a)* e 10, comma 5, del citato decreto ministeriale n. 222/2004.

Dispone:

La modifica dei PP.D.G. 14 settembre 2009, 7 ottobre 2009, 10 dicembre 2009 e 27 gennaio 2010 con i quali è stato disposto l'accreditamento dell'associazione «Tota Consulting S.a.s. di A. Tota», con sede legale in Candela (Foggia), via Ripandelli n. 67, p. I.V.A. 03305790713, tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 4, lettera *a)* e 10, comma 5 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, società, limitatamente all'elenco dei formatori.

Dalla data del presente provvedimento l'elenco dei formatori deve intendersi ampliato di due ulteriori unità nelle persone di: avv. Biscardi Giuseppe, nato a Campobasso il 15 ottobre 1957 e prof. Impagnatiello Gianpaolo, nato a San Severo (Foggia) l'11 luglio 1966.

L'ente iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

La perdita dei requisiti richiesti per l'accreditamento comporterà la revoca dello stesso con effetto immediato.

Roma, 18 maggio 2010

*Il direttore generale:* SARAGNANO

**10A06962**

---

PROVVEDIMENTO 18 maggio 2010.

**Accreditamento tra i soggetti ed enti abilitati a tenere corsi di formazione, dell'ente senza scopo di lucro «En.A.I.P. Lazio» (Ente ACLI istruzione professionale), in Roma.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con decreti ministeriali n. 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007, con il quale sono stati approvati i requisiti di accreditamento dei soggetti ed enti abilitati a tenere i corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 4, lettera *a)* del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Esaminata l'istanza 16 febbraio 2010, protocollo m. dg DAG 1° marzo 2010, n. 30308.E, integrata il 18 febbraio 2010, protocollo m. dg DAG 1° marzo 2010, n. 30311.E e 5 maggio 2010, protocollo m. dg DAG 12 maggio

2010, n. 67202.E, con la quale il dott. Chicchirichì Giorgio, nato a Montefiascone (Viterbo) il 2 febbraio 1932, in qualità dì legale rappresentante dell'Ente senza scopo di lucro «En.A.I.P. Lazio» (Ente ACLI istruzione professionale), con sede legale in Roma, via Prospero Alpino n. 20, c.f. 97101440580 e P.IVA n. 04619801006, ha attestato il possesso dei requisiti per ottenere l'accreditamento della società tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere i corsi sopra citati;

Atteso che i requisiti dichiarati dal legale rappresentante dell'ente senza scopo di lucro «En.A.I.P. Lazio» (Ente ACLI istruzione professionale) risultano conformi a quanto previsto dal decreto dirigenziale 24 luglio 2006 sopra indicato;

Verificato in particolare:

che l'istante dispone di quattro sedi idonee allo svolgimento dell'attività site in: Roma via Prospero Alpino n. 20, Rieti via Salaria per l'Aquila km 91- ex Bosi Cittàducale, Latina via Oslavia n. 66/68 e Frosinone via Vado del Tufo n. 156/B;

che i formatori nelle persone di:

avv. Carosella Letizia, nata a Catignano (Pescara) il 10 dicembre 1960;

prof. Cestelli Fabio Massimo, nato a Roma il 10 luglio 1957;

avv. Frutti Carlo, nato a Rieti il 24 gennaio 1962;

prof. Prosperetti Giulio, nato a Perugia il 7 dicembre 1946;

prof. Scozzafava Oberdan Tommaso, nato a Cropani (Catanzaro) il 20 aprile 1951,

sono in possesso dei requisiti richiesti per tenere i corsi di formazione di cui agli articoli 4 comma 4, lettera *a)* e 10, comma 5, del decreto ministeriale n. 222/2004;

Dispone:

L'accreditamento dell'ente senza scopo di lucro «En.A.I.P. Lazio» (Ente ACLI istruzione professionale), con sede legale in Roma, via Prospero Alpino n. 20, c.f. 97101440580 e P.IVA 04619801006, tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 4, lettera *A)* e 10, comma 5, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222.

L'accreditamento decorre dalla data del presente provvedimento.

L'ente iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

La perdita dei requisiti richiesti per l'accreditamento comporterà la revoca dello stesso con effetto immediato.

Roma, 18 maggio 2010

*Il direttore generale:* SARAGNANO

**10A06963**

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 1° giugno 2010.

**Corso legale, contingente e modalità di cessione delle monete d'argento da € 5 della serie «Italia delle Arti - Santa Chiara (Napoli)», millesimo 2010.**

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della Sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Vista la decisione della Banca Centrale Europea del 10 dicembre 2009, relativa all'approvazione del volume di conio delle monete metalliche per il 2010;

Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 2010, n. 7723, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 34 dell'11 febbraio 2010, con il quale si autorizza l'emissione delle monete d'argento da € 5 della serie «Italia delle Arti - Santa Chiara (Napoli)», millesimo 2010;

Considerato che occorre stabilire la data dalla quale le citate monete avranno corso legale;

Ritenuto di dover determinare il contingente e disciplinare la prenotazione e la distribuzione delle suddette monete;

Decreta:

Art. 1.

Le monete d'argento da € 5, della serie «Italia delle Arti - Santa Chiara (Napoli)», millesimo 2010, aventi le caratteristiche di cui al decreto ministeriale 29 gennaio 2010, indicato nelle premesse, hanno corso legale dal 14 giugno 2010.

Art. 2.

Il contingente in valore nominale delle monete di cui all'art. 1, è stabilito in € 37.500,00 pari a n. 7.500 monete.

Art. 3.

Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri possono acquistare le monete, entro il 14 dicembre 2010, con le modalità ed alle condizioni di seguito descritte:

direttamente presso i punti vendita dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. di via Principe Umberto, 4 e di piazza G. Verdi, 10, entrambi in Roma, con pagamento in contanti, per un limite massimo, a persona, di € 2.000,00;

mediante richiesta d'acquisto trasmessa via fax al n. +39 06 85083710 o via posta all'indirizzo: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., piazza G. Verdi, 10 - 00198 Roma;

tramite collegamento internet con il sito www.ipzs.it e compilazione dei moduli riservati alla vendita on-line.

Il pagamento delle monete ordinate deve essere effettuato anticipatamente:

mediante bonifico bancario sul conto corrente numero 11000/49 presso la Banca Popolare di Sondrio - Roma - Agenzia n. 11, intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., codice IBAN IT 20 X 05696 03200 000011000X49; dall'estero: CODE SWIFT POSO IT 22;

a mezzo bollettino di conto corrente postale n. 59231001 intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - Emissioni numismatiche.

Le monete possono essere cedute per un quantitativo massimo di 501 unità per ogni acquirente, applicando lo sconto del 2% per ordini superiori alle 500 unità, con l'opzione per ulteriori 500 monete. Il diritto di opzione deve essere esercitato al momento del primo ordine.

L'opzione verrà concessa con equa ripartizione, sulla base dell'eventuale disponibilità residua, a chiusura del periodo utile per l'acquisto.

I prezzi di vendita al pubblico, IVA inclusa, per acquisti unitari, sono pertanto così distinti:

| | | |
|---|---|---|
| da | 1 a 500 | unità € 45,00 |
| da | 501 | unità € 44,10 |

Gli aventi diritto allo sconto devono dichiarare, sulla richiesta, il numero di partita IVA per attività commerciali di prodotti numismatici.

Le monete richieste saranno assegnate in funzione della data dell'effettivo pagamento.

La spedizione delle monete, da parte dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., sarà effettuata al ricevimento dei documenti attestanti l'avvenuto pagamento nei quali dovranno essere specificati i dati personali del richiedente e, nel caso, il codice cliente.

Le spese di spedizione sono a carico del destinatario.

L'eventuale consegna delle monete franco magazzino Zecca deve essere concordata con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. e richiesta nell'ordine di acquisto.

Art. 4.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. è tenuto a consegnare al Ministero dell'economia e delle finanze due esemplari della suddetta moneta da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.

Art. 5.

La Cassa seciale è autorizzata a consegnare, a titolo di «cauta custodia», i quantitativi di monete richiesti all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. per consentirne la vendita.

Con successivo provvedimento saranno stabiliti i termini e le modalità di versamento dei ricavi netti che l'Istituto medesimo dovrà versare a questo Ministero a fronte della cessione delle monete in questione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° giugno 2010

*Il direttore generale del Tesoro:* GRILLI

**10A07180**

---

DECRETO 7 giugno 2010.

**Emissione di buoni ordinari del Tesoro a 92 giorni.**

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché l'art. 3 del Regolamento, adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, relativo agli specialisti in titoli di Stato scelti sui mercati finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 232 del 30 dicembre 2009, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore Generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il Direttore generale del Tesoro ha delegato il Direttore della direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 192, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003 n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il proprio decreto ministeriale del 12 febbraio 2004 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei Buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 4 giugno 2010 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a euro 64.790 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 30 dicembre 2009, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 15 giugno 2010 l'emissione dei Buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati BOT) a 92 giorni con scadenza 15 settembre 2010, fino al limite massimo in valore nominale di 3.000 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a rendimenti inferiori al «rendimento minimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

*a)* nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

*b)* si individua il rendimento minimo accoglibile, corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il rendimento medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento minimo accolto nell'asta e il rendimento minimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a rendimenti superiori di oltre 100 punti base rispetto al rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà della tranche offerta.

Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile — derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto — e il rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché il corrispondente prezzo medio ponderato.

In caso di emissioni di tranche successive alla prima, il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 15 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT può essere espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

*a)* le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

*b)* le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera *f)*, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate in termini di rendimento. Tali rendimenti sono da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

Le richieste degli operatori devono essere inviate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione del rendimento o che presentino un rendimento negativo o nullo.

I rendimenti indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con il rendimento più basso e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la Rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la Rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 10 giugno 2010. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, nei locali della Banca d'Italia, con l'intervento di un funzionario del Tesoro che ha funzioni di ufficiale rogante e che redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i rendimenti di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi, determinati dalla differenza tra 100 e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano — nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto — quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità previsionale di base 26.1.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2010.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a cinque richieste ciascuna a un rendimento diverso.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori.

Art. 15.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato — espresso con arrotondamento al terzo decimale — corrispondente al rendimento medio ponderato della prima tranche.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 giugno 2010

p. *Il direttore generale del Tesoro:* CANNATA

**10A07308**

DECRETO 7 giugno 2010.

**Emissione di buoni ordinari del Tesoro a 365 giorni.**

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché l'art. 3 del Regolamento, adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, relativo agli specialisti in titoli di Stato scelti sui mercati finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 232 del 30 dicembre 2009, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore generale del tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n.143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 192, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003 n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il proprio decreto ministeriale del 12 febbraio 2004 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei Buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 4 giugno 2010 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a euro 64.790 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 30 dicembre 2009, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 15 giugno 2010 l'emissione dei Buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati BOT) a 365 giorni con scadenza 15 giugno 2011, fino al limite massimo in valore nominale di 5.500 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del Regolamento adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, secondo modalità specificate ai successivi articoli 15 e 16 del presente decreto.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a rendimenti inferiori al «rendimento minimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

*a)* nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

*b)* si individua il rendimento minimo accoglibile, corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il rendimento medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento minimo accolto nell'asta e il rendimento minimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a rendimenti superiori di oltre 100 punti base rispetto al rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà della tranche offerta.

Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile — derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto — e il rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché il corrispondente prezzo medio ponderato.

In caso di emissioni di tranche successive alla prima, il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 17 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT può essere espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

*a)* le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

*b)* le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera *f)*, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate in termini di rendimento. Tali rendimenti sono da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

Le richieste degli operatori devono essere inviate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione del rendimento o che presentino un rendimento negativo o nullo.

I rendimenti indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con il rendimento più basso e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la Rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la Rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 10 giugno 2010. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, nei locali della Banca d'Italia, con l'intervento di un funzionario del Tesoro che ha funzioni di ufficiale rogante e che redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i rendimenti di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi, determinati dalla differenza tra 100 e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano — nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto — quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità previsionale di base 26.1.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2011.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a cinque richieste ciascuna a un rendimento diverso.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori.

Art. 15.

Ultimate le operazioni di assegnazione, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli annuali riservato agli specialisti, di cui all'art. 1, per un importo minimo del 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, aumentabile con comunicato stampa successivo alla chiusura della procedura d'asta ordinaria. Tale tranche è riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della tranche ordinaria con almeno una richiesta effettuata a un rendimento non superiore al rendimento massimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto. Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 11 giugno 2010.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al rendimento medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della tranche ordinaria; eventuali richieste formulate ad un rendimento diverso vengono aggiudicate al descritto rendimento medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 11. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata secondo le modalità degli articoli 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad 1.500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 16.

L'importo spettante di diritto a ciascuno specialista nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT annuali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, ed il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto. Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più specialisti dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto.

Art. 17.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato — espresso con arrotondamento al terzo decimale — corrispondente al rendimento medio ponderato della prima tranche.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio Centrale del Bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 giugno 2010

p. *Il direttore generale del Tesoro:* CANNATA

**10A07309**

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 29 aprile 2010.

**Determinazione delle retribuzioni convenzionali dei cantanti e degli orchestrali, che svolgono attività di interprete principale in sala di incisione, da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS).**

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visti gli articoli 3 e 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, recante disposizioni concernenti l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS), che individuano i lavoratori obbligatoriamente iscritti all'ente e, ai fini del finanziamento delle prestazioni erogate dal predetto ente, prevedono il versamento di appositi contributi stabiliti in percentuale della retribuzione percepita da ciascun iscritto per le attività espletate;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 15 marzo 2005, che ha adeguato, ai sensi del citato art. 3, come modificato dall'art. 43, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le categorie dei lavoratori assicurati all'ENPALS;

Visto l'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, recante norme in materia di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'ENPALS, il quale dispone che, con decreto del Ministro del lavoro, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale, possono essere stabilite, ai fini del calcolo dei contributi, tabelle di retribuzioni medie e convenzionali per particolari categorie di lavoratori dello spettacolo;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 29 dicembre 2003, con il quale, per la categoria dei cantanti, relativamente alle attività prestate nelle sale di incisione, sono state fissate, a decorrere dall'anno 2004, le retribuzioni convenzionali ai fini del calcolo dei contributi di previdenza obbligatoria, ed in particolare l'art. 2 del citato decreto, che prevede la verifica e l'adeguamento periodico delle retribuzioni convenzionali;

Rilevato che, per i cantanti che svolgono in sala di incisione attività di interprete principale nell'ambito della realizzazione di brani musicali finalizzati ad essere riprodotti su supporti fonografici, perdura l'assenza di una contrattazione collettiva per l'individuazione dei compensi minimi spettanti e della base contributiva imponibile, e che tale situazione riguarda anche gli orchestrali che svolgono la medesima attività;

Considerato che è diffusa la prassi di non determinare, nemmeno a livello individuale, compensi in relazione alle attività prestate nelle sale di incisione dalle sopra citate categorie di lavoratori, privilegiandosi la corresponsione procrastinata di compensi in misura variabile e non direttamente connessa alle predette attività prestate nelle sale di incisione;

Valutata l'opportunità di applicare alle predette categorie il regime di retribuzione convenzionale previsto dal predetto art. 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1420 del 1971, fissandone l'assetto in relazione all'andamento delle vendite dei supporti fonografici;

Verificata l'esigenza di assicurare, in media, un'incidenza omogenea degli oneri contributivi su tutte le fasce di retribuzione convenzionale di cui alla tabella annessa al presente decreto;

Sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2010, le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi di previdenza obbligatoria dovuti all'ENPALS per i cantanti e gli orchestrali, di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 15 marzo 2005, che svolgono, in sala di incisione, attività di interprete principale nell'ambito della realizzazione di brani musicali finalizzati ad essere riprodotti su supporti fonografici, sono stabilite, in relazione al numero dei supporti fonografici venduti, nella misura risultante dall'unita tabella che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. La determinazione in via convenzionale di cui al comma 1 non si applica ai lavoratori il cui rapporto di lavoro è regolato da accordi o contratti di lavoro di natura collettiva e ai soggetti che partecipano alla produzione dei brani musicali svolgendo un'attività di supporto alla realizzazione dei brani medesimi.

3. La contribuzione dovuta sulle retribuzioni convenzionali di cui al comma 1 è interamente a carico del datore di lavoro o del committente del brano. In caso di cessione del brano la contribuzione è a carico dell'impresa cessionaria, a decorrere dalla data della cessione.

Art. 2.

1. Le retribuzioni convenzionali di cui al presente decreto sono determinate in riferimento alle prestazioni effettuate nelle sale di incisione per la produzione di supporti fonografici finalizzata alla commercializzazione, nell'ambito di uno o più canali di vendita. L'obbligo di assolvere agli adempimenti in materia di assicurazione obbligatoria sorge alla data di pubblicazione del supporto medesimo. Non sussiste l'assoggettamento a contribuzione previdenziale quando l'attività di incisione del supporto fonografico viene svolta per scopi diversi dalla commercializzazione e il supporto viene distribuito gratuitamente o in abbinamento editoriale a pubblicazioni poste in vendita senza maggiorazione del prezzo normalmente praticato ai sensi dell'art. 1, comma 1, secondo periodo, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 2001.

2. Con la pubblicazione del supporto fonografico destinato alla commercializzazione, gli obblighi contributivi sono assolti con il versamento della quota relativa al compenso convenzionale per brano corrispondente alla prima fascia dell'allegata tabella.

3. Con la diffusione semestrale da parte della Società italiana degli autori ed editori dei dati sul volume delle vendite dei supporti fonografici, sorge l'obbligo di effettuare operazioni di conguaglio dei contributi previdenziali in relazione al passaggio da una fascia all'altra dell'allegata tabella, in conseguenza dell'incremento del numero dei supporti fonografici venduti. Ai fini delle predette operazioni di conguaglio, vanno assunte a riferimento le vendite dei supporti fonografici registrate fino al termine del quarto semestre di distribuzione.

4. Ai fini del diritto e della misura del trattamento pensionistico, la prestazione lavorativa di cui al presente decreto, connessa alla produzione di un brano, integra il riconoscimento di una giornata assicurativa.

Art. 3.

1. Decorso un triennio dalla data di entrata in vigore del presente decreto si procede ad apposite verifiche ai fini dell'adeguamento delle retribuzioni convenzionali fissate nell'unita tabella.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 aprile 2010

*Il Ministro:* SACCONI

---

ALLEGATO

***Tabella per la determinazione delle retribuzioni convenzionali per i cantanti e gli orchestrali che svolgono, in sala di incisione, attività di interprete principale nell'ambito della realizzazione di brani musicali finalizzati ad essere riprodotti su supporti fonografici***

| *Fascia* | *Numero supporti fonografici venduti* | | *Compenso convenzionale per brano* | *Contribuzione sociale sul compenso convenzionale per brano (33,0%)* |
|---|---|---|---|---|
| | *(da)* | *(a)* | | |
| 1ª | | < 6.000 | € 43,55 | € 14,37 |
| 2ª | 6.001 | 20.000 | € 188,73 | € 62,28 |
| 3ª | 20.001 | 60.000 | € 580,72 | € 191,64 |
| 4ª | 60.001 | 200.000 | € 1.887,34 | € 622,82 |
| 5ª | > 200.000 | | € 3.629,50 | € 1.197,74 |

**10A06885**

# MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 26 aprile 2010.

**Scioglimento della cooperativa «Società Cooperativa Agri-Coop a r.l.», in Stornara e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze della relazione di mancato accertamento del 9 luglio 2007 effettuata dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relativa alla società cooperativa sottoindicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Società Cooperativa Agri-Coop a r.l.» con sede in Stornara (Foggia), costituita in data 21 novembre 1984, con atto a rogito del notaio dott. Francesco Paolo Pelosi di Cerignola (Foggia), n. REA FG-134586 è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Giuseppe Laurino, nato a San Severo (Foggia) il 29 marzo 1968, con studio in San Severo (Foggia), corso D'Aosta n. 147, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 26 aprile 2010

*Il Ministro:* SCAJOLA

**10A07154**

DECRETO 26 aprile 2010.

**Scioglimento della cooperativa «Cooperativa Adriatica - Società Cooperativa a r.l.», in Bari e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze della relazione di mancata revisione datata 2 dicembre 2008, effettuata dal revisore incaricato della Confederazione cooperative italiane e relativo alla società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Cooperativa Adriatica - Società Cooperativa a r.l.» con sede in Bari, costituita in data 9 marzo 1995, n. REA BA-330956 è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e la dott.ssa D'Amelio Matilde Rosa nata a Spinazzola (Bari), l'8 agosto 1974, con studio in Bari, via Carulli n. 140, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 26 aprile 2010

*Il Ministro:* SCAJOLA

**10A07155**

## MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 4 maggio 2010.

**Riconoscimento, al prof. Francisco José Oliver Catala', delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; la circolare ministeriale 21 marzo 2005, n. 39; il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181 convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233; il decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17; il decreto ministeriale n. 37 del 26 marzo 2009;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206/2007 di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisite in Paese appartenente all'Unione Europea dal prof. Francisco José Oliver Catala';

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al sotto indicato titolo di formazione;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessato ha conseguito l'attestato livello C2 CELI 5 doc, nella sessione del 29 maggio 2009, rilasciato dal Centro per la valutazione e la certificazione linguistica dell'Università per stranieri di Perugia;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente per la quale l'interessato è qualificato nello Stato membro d'origine;

Rilevato altresì, che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza, al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata minima di quattro anni, nonché al completamento della formazione professionale richiesta, in aggiunta al ciclo di studi post-secondari;

Tenuto conto della valutazione di merito espressa in sede di conferenza dei servizi, nella seduta del 9 novembre 2009, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007;

Visto il decreto direttoriale prot. n. 11654 del 16 novembre 2009, che subordina al superamento di misure compensative il riconoscimento del titolo professionale di cui trattasi;

Vista la comunicazione dell'Ufficio Scolastico Regionale di Bari n. 3847 in data 27 aprile 2010 — acquisita al protocollo di questa Direzione Generale con n. 3329 del 30 marzo 2010 — con la quale il predetto Ufficio ha fatto conoscere l'esito favorevole della prova attitudinale sostenuta dal predetto prof. Francisco José Oliver Catala';

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessato comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il Titolo di formazione professionale così composto:

diploma di istruzione superiore «Licenciado en Ciencias Política y de la Administración» conseguito nel 2000 presso la Universidad del País Vasco di Leioa (Spagna);

«Certificado de Aptitud Pedagogica» conseguito nel 2009 presso la Universidad «Alfonso X EI Sabio» di Villanueva de la Cañada (Spagna),

posseduto dal cittadino spagnolo prof. Francisco José Oliver Catala' nato a Murcia (Spagna) l'8 dicembre 1978, come integrato dalla misura compensativa di cui al decreto direttoriale citato in premessa, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nella sottoindicata classe:

19/A Materie giuridiche ed economiche.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206/2007, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 maggio 2010

*Il direttore generale:* DUTTO

**10A06871**

DECRETO 19 maggio 2010.

**Riconoscimento, alla prof.ssa Ilona Ivan, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002 n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto ministeriale del 9 febbraio 2005, n. 22; la circolare ministeriale del 21 marzo 2005, n. 39; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17; il decreto ministeriale 26 marzo 2009, n. 37;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente all'Unione europea dalla prof.ssa llona Ivan;

Visto il titolo di «Definitivatul» rilasciato dal «Ministerul lnvatamantului» a Bucarest (Romania) con n. 8201 del 21 novembre 1990, con cui è conferito il grado definitivo nell'insegnamento;

Vista la nota del 24 maggio 2007 con la quale l'autorità competente italiana ha chiesto all'autorità competente rumena informazioni relative alla formazione regolamentata del docente di scuola secondaria in Romania, con particolare riferimento al valore del certificato di «definitivatul», considerato dallo Stato italiano quale formazione professionale richiesta in aggiunta al ciclo di studi post secondari;

Vista la nota 14 gennaio 2009 - prot. n. 24475, con la quale l'autorità competente romena «Ministerul Educației, Cercetării şi Inovării, Centrul național de recunoaştere şi echivalare a diplomeor» ha fornito risposta al quesito posto in data 24 maggio 2007;

Considerato che il certificato di «definitivatul» valutato dallo Stato italiano, fino a tutto l'anno 2008, quale formazione professionale richiesta in aggiunta al ciclo di studi post secondari, deve essere considerato, invece, solo quale superamento del periodo biennale di prova previsto dall'ordinamento scolastico romeno, la cui mancanza non pregiudica il riconoscimento professionale richiesto;

Vista la «Laurea in Ingegneria civile edile» presso l'Università degli Studi di Ancona in data 22 luglio 1993;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al titolo di formazione sotto indicato;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata, ai sensi della C.M. 21 marzo 2005, n. 39, è esentata dalla presentazione della certificazione relativa alla conoscenza linguistica, in quanto ha conseguito in Italia la laurea sopra indicata;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post - secondari di durata di almeno quattro anni e al completamento della formazione didattico - pedagogico;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi nella seduta del 13 ottobre 2009, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale: «Diplomă de inginer în profilul Construcții, specializarea Construcții civile, Industriale şi Agricole» (laurea in ingegneria nel profilo Costruzione, specialità Costruzione civile, industriale e agricole) rilasciato il 21 febbraio 1983 con n. 493 dall'«Institul de Construcții Bucureşti, facultatea de Civile, Industriale şi Agricole» di Bucarest (Romania) comprensivo, della formazione didattico - pedagogica, posseduto dalla cittadina rumena Ilona Ivan nata a Visinesti (Romania) il 4 gennaio 1957, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di concorso:

16/A - Costruzioni, tecnologia delle costruzioni e disegno tecnico;

71/A - Tecnologie e disegno tecnico;

72/A - Topografia generale.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 maggio 2010

*Il direttore generale:* DUTTO

**10A06870**

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 27 maggio 2010.

**Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale «Afinitor» (everolimus), autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea.** (Determinazione/C 382/2010).

*Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale AFINITOR (everolimus) autorizzata con procedura centralizzata europea della Commissione europea con la decisione del 3 agosto 2009 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:*

*EU/1/09/538/001 5 mg - compressa - uso orale - blister (ALU/PA/ALU/PVC) 30 compresse;*

*EU/1/09/538/002 5 mg - compressa - uso orale - blister (ALU/PA/ALU/PVC) 60 compresse;*

*EU/1/09/538/003 5 mg - compressa - uso orale - blister (ALU/PA/ALU/PVC) 90 compresse;*

*EU/1/09/538/004 10 mg - compressa - uso orale - blister (ALU/PA/ALU/PVC) 30 compresse;*

*EU/1/09/538/005 10 mg - compressa - uso orale - blister (ALU/PA/ALU/PVC) 60 compresse;*

*EU/1/09/538/006 10 mg - compressa - uso orale - blister (ALU/PA/ALU/PVC) 90 compresse.*

*Titolare A.I.C.: Novartis Europharm LTD.*

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato; il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 luglio 2008, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro visti semplici, foglio n. 803 in data 18 luglio 2008, con il quale viene nominato il prof. Guido Rasi direttore generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il Regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 29 settembre 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la domanda con la quale la ditta Novartis Europharm LTD ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere del Comitato Prezzi e rimborso nella seduta dell'11 febbraio 2010;

Vista la deliberazione n. 3 del 3 marzo 2010 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale «Afinitor» debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

*Descrizione del medicinale e attribuzione numero AIC*

Alla specialità medicinale AFINITOR (everolimus) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

Confezioni:

5 mg, compressa, uso orale, blister (ALU/PA/ALU/PVC) 30 compresse n. 039398019/E (in base 10), 15LBN3 (in base 32);

5 mg, compressa, uso orale, blister (ALU/PA/ALU/PVC) 60 compresse n. 039398021/E (in base 10), 15LBN5 (in base 32);

5 mg, compressa, uso orale, blister (ALU/PA/ALU/PVC) 90 compresse n. 039398033/E (in base 10), 15LBNK (in base 32);

10 mg, compressa, uso orale, blister (ALU/PA/ALU/PVC) 30 compresse n. 039398045/E (in base 10), 15LBNX (in base 32);

10 mg, compressa, uso orale, blister (ALU/PA/ALU/PVC) 60 compresse n. 039398058/E (in base 10), 15LBPB (in base 32);

10 mg, compressa, uso orale, blister (ALU/PA/ALU/PVC) 90 compresse n. 039398060/E (in base 10), 15LBPD (in base 32).

Indicazioni terapeutiche: Afinitor è indicato per il trattamento di pazienti con carcinoma renale avanzato, che hanno presentato progressione durante o dopo trattamento con terapia mirata anti-VEGF.

Art. 2.

*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Il medicinale Afinitor (everolimus) è classificata come segue:

Confezioni:

5 mg, compressa, uso orale, blister (ALU/PA/ALU/PVC) 30 compresse n. 039398019/E (in base 10), 15LBN3 (in base 32)

classe di rimborsabilità H

prezzo ex factory (IVA esclusa) € 2700,00

prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 4456,08;

10 mg, compressa, uso orale, blister (ALU/PA/ALU/PVC) 30 compresse n. 039398045/E (in base 10), 15LBNX (in base 32)

classe di rimborsabilità H

prezzo ex factory (IVA esclusa) - € 3840,00

prezzo al pubblico (IVA inclusa) - € 6337,54

Validità: 24 mesi.

Ai fini delle prescrizioni a carico del Servizio sanitario nazionale, i centri utilizzatori dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata di arruolamento che indica i pazienti eleggibili e la scheda di follow-up e applicare le condizioni negoziali secondo le indicazioni pubblicate sul sito http://monitoraggio-farmaci.agenziafarmaco.it, categoria Antineoplastici, che costituiscono parte integrante della presente determinazione.

Art. 3.

*Classificazione ai fini della fornitura*

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Afinitor (everolimus) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - oncologo, epatologo, gastroenterologo, internista (RNRL).

Art. 4.

*Farmacovigilanza*

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* 1° dicembre 2003) e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.

Art. 5.

*Disposizioni finali*

La presente determinazione ha effetto dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 27 maggio 2010

*Il direttore generale:* RASI

**10A07145**

## AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 28 aprile 2010.

**Approvazione della proposta di impegni presentata dalla società Telecom Italia S.p.a., ai sensi della legge n. 248/2006, relativi ai procedimenti sanzionatori n. 6/09/DIR e n. 8/09/DIR.** (Deliberazione n. 187/10/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione del Consiglio del 28 aprile 2010;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità»;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche», ed in particolare l'art. 98, comma 11;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante «Modifiche al sistema penale», e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 convertito in legge 24 novembre 2006, n. 286, recante «Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria», ed in particolare l'art. 136;

Vista la delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 136/06/CONS, ed il relativo allegato A, recante «Regolamento in materia di procedure sanzionatorie», e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la delibera n. 131/08/CONS, recante «Modifiche al regolamento in materia di impegni di cui alla delibera n. 645/06/CONS»;

Visto il regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'autorità, approvato con delibera n. 316/02/CONS, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la delibera dell'autorità n. 78/08/CIR recante «Norme riguardanti la portabilità del numero mobile», ed in particolare, l'art. 5, comma 17, secondo cui «l'operatore donating non dà seguito a domande di annullamento di richieste di portabilità che gli sono state inoltrate dall'operatore recipient»;

Vista la sentenza del Tar del Lazio n. 5781/09 dell'11 giugno 2009 di annullamento *in parte qua* della delibera n. 78/08/CIR;

Vista l'ordinanza del Consiglio di Stato n. 4602/2009 del 14 settembre 2009 che, accogliendo l'appello incidentale dell'AGCOM, conferma l'efficacia *in toto* del suindicato atto deliberativo;

Visti i provvedimenti di accertamento e contestazione del direttore della direzione reti e servizi di comunicazione elettronica n. 6/09/DIR e n. 8/09/DIR rispettivamente del 6 agosto e del 13 novembre 2009, con i quali è stato ascritto alla società Telecom Italia l'illegittimo annullamento di richieste di portabilità inoltrate dall'operatore recipient, in violazione dell'art. 5, comma 17, della delibera n. 78/08/CIR;

Viste, in particolare, le attività ispettive compiute presso la sede di Napoli della indicata società, in data 16 marzo 2009 dalle quali è emerso che Telecom ha illegittimamente interrotto la richiesta di portabilità dei propri clienti, opponendo all'operatore recipient, annullamenti di migrazione in violazione delle prescrizioni regolamentari;

Visti gli atti e le relazioni del responsabile del procedimento, le risultanze istruttorie e la documentazione richiamate nell'atto di contestazione e nel verbale di accertamento dei rispettivi procedimenti n. 6/09/DIR e n. 8/09/DIR;

Udita la società in ordine ai fatti contestati in data il 1° ottobre 2009;

Visti tutti gli atti del procedimento di impegni, incardinati nei procedimenti sanzionatori numeri 6/09/DIR e 8/09/DIR;

Considerato quanto segue:

*I. Proposta di impegni*

In data 10 novembre 2009 la società Telecom Italia S.p.A. (prot. AGCOM n. 85224 del 12 novembre 2009) - previa preliminare richiesta al Consiglio di differimento dei termini, accordata nella seduta del 28 ottobre 2009 - ha presentato il documento di impegni riferito alla contestazione n. 6/09/DIR, contenente le misure organizzativo-aziendali finalizzate al miglioramento delle condizioni di concorrenzialità relativa al processo di migrazione del cliente verso altri OLO.

Per tali ragioni la società ha proposto interventi di natura organizzativo-aziendali raggruppabili per categorie per l'incondizionata attuazione al nuovo processo MNP da realizzarsi entro il 23 novembre 2009 e così sintetizzabili:

*a)* attività finalizzate anche alla immediata cessazione della condotta contestata con adeguamento delle procedure aziendali alle prescrizioni della norma violata ed eliminazione di ogni attività, inclusa il contatto con il cliente, anche *de futuro*, finalizzata alla realizzazione di campagne di illegittima retention. Ciò si traduce in pratica nella predisposizione di comunicazioni già indirizzate ai vari settori operativi interni finalizzate all'immediata lavorazione di tutte le richieste di portabilità prese in carico, fatti salvi i rifiuti ammessi nelle casistiche, nonché interruzione delle pratiche di illegittima retention realizzate significativamente attraverso la diffusione di nuove modalità applicative da seguire - a cura della divisione di Customer Care e dei call center - che vietano l'utilizzo dei dati della clientela, tratti dal sistema, per qualsiasi attività promozionale e/o commerciale finalizzata ad impedire il passaggio di quest'ultima all'operatore recipient. (impegni numeri 1;2 e 4);

*b)* promozione di attività informative interne e diffusione di apposite note, che espressamente vietino alla divisione Customer care ed alla divisione marketing di utilizzare ed inviare ai call center, i dati di clienti che abbiano richiesto la MNP, o che si trovino in fase di porting, per finalità di retention e di ogni altra attività promozionale e/o commerciale atta ad interrompere il processo migratorio (impegni di cui ai numeri 3, 5, 6 e 9);

*c)* iniziative di carattere tecnico e modifiche «di sistema» concernenti il miglioramento stabile delle condizioni di concorrenzialità nel processo di MNP. Tale insieme attiene invece, più specificamente, ad attività di carattere permanente e sistematico-aziendali connotate dall'inserimento di misure strutturali volte al miglioramento delle condizioni di concorrenza, con consequenziale ampliamento, ad esempio, della partecipazione al controllo da parte dell'autorità o degli stessi concorrenti, nella fase di porting (impegni numeri 7, 10,11 e 12).

Nelle date del 19 e 20 novembre 2009, presso le sedi societarie di Napoli e Pomezia sono state condotte attività di verifica della cessazione della condotta contestata ed, inoltre, l'operatore è stato ascoltato in audizione nella successiva data del 23 novembre 2009, nel corso della quale il medesimo ha peraltro dichiarato di essere disposto alla rinuncia ad ogni attività giudiziale pendente presso il Consiglio di Stato, quale conseguenza dell'appello incidentale interposto, contestualmente rinunciando «..agli effetti della sentenza del TAR, come naturale conseguenza dell'accoglimento degli impegni».

Rileva peraltro che, nelle more delle attività istruttorie, è stato notificato alla stessa società il provvedimento n. 8/09/DIR con sostanziale equivalenza di addebiti, ma relativo ad un diverso arco temporale.

Nella riunione del 26 novembre il Consiglio ha preso atto della preliminare cessazione della condotta contestata all'operatore e della non manifesta inammissibilità delle proposte presentate ai sensi dell'art. 12-*bis*, comma 3, del regolamento.

Nella successiva riunione del 16 dicembre 2009, è stata anche accolta l'istanza della società di presentazione di un unitario documento con effetti su entrambi i procedimenti avviati, ferme restanti in ogni caso, le distinzioni - sotto il profilo dell'eventuale sanzionabilità - delle due vicende.

*II. La consultazione pubblica*

Il 21 dicembre 2009 (prot. agcom n. 94029 del 21 dicembre 2009), l'operatore ha inviato, per la trattazione congiunta dei temi, un documento unitario di impegni, sottoposto a consultazione pubblica sul sito dell'autorità con determina n. 10/09/DIR a partire dal 23 dicembre.

Nei regolari termini procedimentali (21 e 22 gennaio 2010) hanno presentato osservazioni sul testo rispettivamente: le società Wind, Poste Mobile e Coop Italia proponendo integrazioni e modifiche sinteticamente riferite come di seguito, nell'intento di rafforzare l'insieme dei propositi che ancora rivelano, a parere degli operatori, criticità sostanzialmente equivalenti e sintetizzabili come di seguito.

Gli operatori partecipanti alla consultazioni, seppur con diversa articolazione sostengono la possibilità di apporre ulteriori inserimenti al testo proposto da Telecom Italia con particolari «restrizioni» relative all'atto del contatto del cliente in fase di porting. Ciò al fine di impedire tale pratica in via assoluta e trasformando in reale impedimento quanto, nell'attuale stesura, sembra assumere più semplicemente veste programmatica. A tal riguardo rileva la posizione di un operatore, a sostegno di una esplicita affermazione di Telecom Italia in ordine all'impegno di non interrompere la portabilità anche in caso di revoca per ripensamento del cliente, atteso che tale ipotesi risulta disciplinata in tali termini dalla delibera n. 78/08/Cir ed in alcun modo può essere diversamente incisa. Analogo ragionamento è fatto relativamente all'inopponibilità del termine di preavviso contrattualmente previsto.

Pertanto ed in particolare, per rendere inutilizzabili i dati-cliente - se non per garantire la MNP - è necessario, per i concorrenti, estendere il previsto divieto, oltre che alla divisione di Customer care, anche ad ogni altra funzione/divisione aziendali, inclusi eventuali soggetti terzi, a cui Telecom potrebbe affidare servizi promozionali o commerciali. Tali integrazioni dovrebbero incidere anche sulla redazione degli script e delle note esplicative e campagne di informazione da inviare ai call center e non limitarle alle sole funzioni marketing.

Viene anche specificato, da un operatore che deve essere inibito l'uso di ogni flusso informativo relativo alla portabilità con estensione a tutti i soggetti aziendali, inclusi i terzi di cui sopra, nel cosiddetto «tempo tecnico» necessario al passaggio del cliente, con divieto di ricontatto di quest'ultimo.

Tale integrazione fa salve le campagne legittime di caring a condizione che i dati necessari ad impostarle non provengano dal sistema Olo gateway e che riguardino tutte le categorie di clienti, «alto spendenti» e non.

Comparabile ragionamento è poi svolto, da alcuni, relativamente alla istituzione della cd. «unità di monitoraggio», la cui permanenza è da estendere oltre i previsti tre anni, ed all'introdotto sistema di reportistica bimestrale del quale sarebbe da ampliare la portata di verifica, che dovrebbe, cioè, riguardare anche il controllo sulle causali di scarto o annullamento previste dalla delibera n. 78/08/CIR, rilevando l'attuale assenza di ogni previsione al riguardo.

Infine, in ordine allo specifico inserimento di una banca dati, un operatore - in analogia alle misure già adottate in altra occasione - ne richiede la consultabilità on line, mentre un altro operatore in particolare, ritiene altresì necessario prevedere un tempo certo di realizzazione databile a trenta giorni dall'eventuale approvazione degli impegni.

Tutti i controinteressati, infine, parimenti insistono sulla necessità di includere nel documento anche l'espressa rinuncia agli atti, da parte di Telecom, in ogni giudizio pendente avverso la delibera n. 78/08/CIR ed ancor più la rinuncia anticipata all'azionabilità di ogni diritto, motivo o interesse legittimo relativamente ai procedimenti sanzionatori cui gli impegni si riferiscono.

*III. Osservazioni di Telecom Italia*

In relazione alle richieste dei controinteressati, Telecom Italia - in data 19 febbraio 2010 (nota prot. Agcom 11033 del 23 febbraio 2010) - ha presentato una versione integrata del documento nel quale risultano sostanzialmente accolte le modifiche proposte in sede consultativa. Pertanto il documento da ultimo presentato come definitiva proposta di impegni risulta significativamente modificato rispetto all'originario testo nei termini che seguono:

1. «Espletamento di tutte le richieste di portabilità prese in carico fatti salvi i soli rifiuti ammessi nelle casistiche previste dalla delibera 78/08/CIR ed implementati nell' accordo quadro;

2. Divieto di prevedere lo svolgimento da parte di tutte le divisioni/funzioni aziendali di attività di retention nella telefonia mobile ed eliminazione delle procedure aziendali utilizzate per le campagne di MNP retention, ove per retention deve intendersi qualsiasi attività posta in essere da Telecom Italia (anche indirettamente, ad es, attraverso soggetti terzi) allo scopo di far desistere il cliente dalla richiesta di MNP verso altro operatore mobile a partire dal momento in cui l'operatore donor (TI) riceve la richiesta di MNP;

3. Diffusione di una nota informativa interna che vieti alla Divisione Customer Care ed ad ogni altra divisione e/o funzione aziendale di utilizzare, anche per il tramite di soggetti terzi, i dati dei clienti che abbiano fatto richiesta di MNP a partire dal momento in cui l'operatore donor (TI) riceve la richiesta di MNP, per finalità di retention o per qualsiasi attività promozionale e/o commerciale volta all'annullamento della richiesta di MNP. Telecom Italia si impegna ad inviare all'Autorità copia di tale nota;

4. Divieto per TI e/o qualunque soggetto che operi in nome e per conto di TI stessa di adottare o mantenere procedure aziendali volte ad ottenere l'annullamento, la sospensione e/o l'interruzione, da parte dei clienti che abbiano richiesto l'attivazione, della prestazione di MNP a partire dal momento in cui l'operatore donor (TI) riceve la richiesta di MNP. Telecom Italia si impegna a introdurre tale misura stabilmente anche per il futuro;

5. Diffusione di una nota informativa interna che, nel corso del processo di porting, vieti alle unità organizzative competenti di Telecom Italia (ad es. le funzioni di marketing, le funzioni commerciali, le funzioni di rete, interne o esterne di Telecom Italia) di inviare agli operatori dei call center - e viceversa - l'elenco dei clienti che abbiano richiesto il servizio di MNP affinché siano oggetto di campagna promozionale a fini di retention o per qualsiasi attività promozionale e/o commerciale finalizzata all'annullamento della richiesta di MNP o comunque all'interruzione della procedura di MNP. Ciò non comporterà tuttavia il blocco o la modifica delle consuete campagne di caring effettuate nei confronti della clientela da qualsiasi divisione/funzione aziendale tramite i call center anche qualora si tratti di utenza che abbia presentato una richiesta di MNP, purché i dati su tali clienti non siano pervenuti alla stessa divisione/funzione o ai call center dal sistema Olo gateway. Pertanto, in caso di contatto di un cliente con richiesta di portabilità, Telecom Italia si impegna a non interrompere in alcun modo, rallentare o comunque interferire con la procedura di MNP. Si conferma, infine, che la divisione marketing di Telecom Italia e le altre unità organizzative interne o esterne a TI non procederanno ad alcun contatto verso il cliente richiedente MNP, né trasferiranno al call center alcuna lista di clienti da chiamare per finalità di retention o per qualsiasi attività promozionale e/o commerciale finalizzata all'annullamento della richiesta di MNP .

6. Inserimento nella procedura aziendale di Telecom Italia relativa alla MNP del divieto per tutte le funzioni aziendali competenti di creare/trasferire ai call center, anche per il tramite di soggetti esterni a TI, liste di clienti alto-spendenti o appartenenti ad altra categoria con altra profilazione che abbiano fatto richiesta di MNP allo scopo di effettuare, attraverso i call center e/o soggetti esterni a TI, attività di retention e/o qualsiasi altra attività promozionale e/o commerciale finalizzata all'annullamento della richiesta di MNP. Telecom Italia si impegna ad inviare all'autorità copia di tale procedura aziendale.

7. Istituzione di un'unità di monitoraggio interna - costituita da tre membri, uno della divisione affari regolamentari, uno nominato dalla divisione internal auditing e uno nominato dall'AGCOM, con il compito di vigilare sul rispetto degli impegni e, in particolare, di controllare che non vi siano scambi tra divisioni aziendali dei dati dei clienti che abbiano fatto richiesta di MNP per finalità di retention o per qualsiasi altra attività promozionale e/o commerciale finalizzata all'annullamento della richiesta di MNP, nonché di verificare se vi siano doglianze di operatori recipient in materia di MNP. Fatto salvo quanto previsto dagli accordi tra operatori, tale Unità di monitoraggio, che sarà istituita per un periodo di tre anni, effettuerà degli incontri bimestrali con le seguenti finalità: *a)* verificare le eventuali anomalie nelle percentuali delle causali di scarto ed il corretto uso delle stesse; *b)* in caso di anomalie, esaminare le cause delle stesse, anche attraverso analisi congiunte con gli operatori eventualmente coinvolti; *c)* rappresentare il punto di contatto con gli operatori e l'AGCOM al fine di gestire eventuali anomalie che siano state segnalate; *d)* sulla base di tali segnalazioni, avviare un'istruttoria interna ed intervenire con proprie direttive nel caso in cui si dovesse rilevare una non conformità alle regole;

8. Introduzione di disposizioni specifiche nel codice etico di Telecom Italia che contemplino l'obbligo di utilizzare i dati dei clienti che richiedono l'attivazione della prestazione di MNP con la massima riservatezza senza che gli stessi dati possano essere utilizzati da alcuna divisione/dipartimento aziendale per attività con finalità di retention e/o per qualsiasi altra attività promozionale e/o commerciale finalizzata all'annullamento delle richieste di MNP. Telecom Italia si impegna ad inviare all'autorità copia della versione del codice etico così modificato;

9. Conduzione di specifiche campagne informative per gli operatori dei call center e per il management delle funzioni marketing in relazione al divieto di utilizzo dei dati dei clienti che abbiano fatto richiesta di MNP per attività promozionali o commerciali finalizzate all'annullamento della richiesta di MNP;

10. Creazione di una banca dati presso Telecom Italia, consultabile da parte degli altri operatori mobili, nella quale siano disponibili informazioni sullo stato delle richieste di MNP da parte degli operatori in qualità di recipient; per esigenze di riservatezza e/o protezione dei dati personali, ogni operatore recipient avrà accesso solo alle informazioni che riguardino richieste di MNP presentate all'operatore stesso in conformità alle disposizioni del Codice della privacy (decreto legislativo n. 196/2003);

11. Creazione di un sistema di reporting bimestrale, da inviare congiuntamente e contemporaneamente all'unità di monitoraggio interna sulla MNP e all'autorità che evidenzi l'andamento del numero di richieste MNP andate a buon fine e di quelle rifiutate e/o scartate (con le relative causali), che confermi l'assenza di casi di annullamento delle richieste di portabilità (ivi compresi quelli con causale 12 «Annullamento per richiesta da altro recipient») e la presenza delle sole causali di scarto e rifiuto previste dall'art. 5, comma 10, della delibera n. 78/08/CIR e correttamente utilizzate ai fini previsti in delibera, nonché che evidenzi i tempi di validazione degli ordini. Tale reporting bimestrale confluirà in un report annuale che riassumerà i risultati dei report bimestrali, da inviare all'unità di monitoraggio interna sulla MNP e/o all'AGCOM. In particolare, si specifica che il presente report consentirà di verificare che il numero dei rifiuti forniti da Telecom Italia sia esaustivo rispetto al totale delle richiesta da espletare, così da garantire all'autorità e all'unità di monitoraggio la massima trasparenza data dalla possibilità di verificare e confrontare i tempi di gestione delle richieste da espletare;

12. Aver dato completa e incondizionata attuazione al nuovo processo MNP, come disciplinato dalla delibera n. 78/08/CIR e dall'accordo quadro interoperatore entro il 23 novembre 2009».

Giova sin da subito evidenziare che, ad ogni buon conto, Telecom Italia, con osservazioni a corredo della proposta da ultimo inviata (nota prot Agcom n. 12877 del 3 marzo u.s.) non ha ritenuto modificabile il testo originariamente proposto, relativamente ai punti numeri 5, 9 e 10 in quanto:

con riferimento all'impegno n. 5 «…L'impegno di Telecom Italia già vieta ogni flusso indebito di dati all'interno dell'azienda ai fini della retention. È stata accolta, inoltre, la proposta di emendamento di un operatore che vieta ogni possibilità di rallentamento, sospensione, interruzione della fornitura della MNP»;

con riferimento al punto 9 «La proposta di emendamento di un operatore che richiede campagne informative estese a tutte le funzioni aziendali, anche non coinvolte sul processo MNP, risulta eccessiva rispetto alle finalità degli impegni. L'impegno di Telecom Italia è conforme alla normativa vigente in materia di riservatezza dei dati e di utilizzo dei dati finalizzato ad impedire l'attivazione della prestazione MNP»;

con riferimento al punto 10 «La richiesta di un operatore di una banca dati on line richiede significativi investimenti e tempi non compatibili con un'immediata efficacia degli impegni. Inoltre, l'introduzione di tale banca dati on line comporterebbe benefici non commisurati con l'investimento da sostenere, tenuto conto degli strumenti di reportistica già esistenti e ulteriormente potenziati con gli impegni (*cfr.* impegno 11). Un altro operatore considera l'impegno presentato da Telecom Italia sostanzialmente adeguato. L'impegno di Telecom Italia sui tempi di fornitura della banca dati (trenta giorni) è perfino migliore a quello di quello proposto da alcuni (sessanta giorni)»;

quanto, infine, agli impegni aggiuntivi relativi ai vincoli di tipo processuale Telecom precisa che: «Gli impegni aggiuntivi proposti da un operatore risultano da un lato già recepiti *de facto* nella proposta di impegni di Telecom Italia, dall'altro eccedono il perimetro della contestazione, andando ad interferire con i diritti di Telecom Italia di tutelare al meglio i propri interessi senza apportare peraltro alcun reale beneficio pro-competitivo o alcuna assicurazione ulteriore sul rispetto della normativa vigente».

*IV. Valutazioni dell'autorità*

Premessa la preliminare e condizionante verifica in ordine alla cessazione della condotta contestata - di cui all'art. 12-*ter* del regolamento - per accedere alla valutazione nel merito degli impegni deve rilevarsi, *in primis*, che le attività promosse da Telecom, a far data dal 10 novembre 2009, risultano effettivamente finalizzate alla immediata cessazione della condotta illegittima.

Infatti, il primo gruppo di iniziative è consistito essenzialmente nella predisposizione di comunicazioni già indirizzate ai vari settori operativi interni finalizzate all'immediata lavorazione di tutte le richieste di portabilità prese in carico, fatti salvi i soli rifiuti ammessi nelle casistiche con pronta interruzione delle pratiche di illegittima retention.

A tal riguardo emergono in concreto adottati adeguamenti delle procedure aziendali volte al completo rispetto delle prescrizioni regolamentari con eliminazione di ogni attività, inclusa il contatto con il cliente, finalizzata alla realizzazione di campagne illegittime in quanto fondate sull'utilizzo improprio dei dati utili al passaggio (impegni numeri 1;2 e 4).

Inoltre, attraverso l'atto proposto, l'operatore si vincola all'assunzione di misure che lo impegnano stabilmente e seriamente al miglioramento delle condizioni di concorrenzialità, attraverso la modifica e/o l'inserimento di attività aziendali di tipo informativo con diffusione di apposite note, che espressamente vietano alla divisione Customer care ed alla divisione marketing di utilizzare ed inviare ai call center, i dati di clienti che abbiano richiesto la MNP, o che si trovino in fase di porting, per finalità di retention e di ogni altra attività promozionale e/o commerciale atta ad interrompere il processo migratorio (impegni di cui ai numeri 3, 5, 6 e 9).

Tali misure risultano rafforzate da risoluzioni di carattere tecnico e da modifiche «di sistema» concernenti il durevole miglioramento delle condizioni di concorrenzialità nel processo di MNP (impegni numeri 7, 10, 11 e 12).

Dall'esame di dettaglio del documento da ultimo inviato, appare evidente l'allineamento delle misure adottate e da adottarsi da parte di Telecom Italia alle proposte pervenute dagli operatori partecipanti alla consultazione, per cui è rilevabile oggettivamente l'adeguamento dell'originario impianto ai numerosi emendamenti proposti.

La stessa società, a conferma e chiarimento della scelta di integrazione operata ha anche inviato una aggiuntiva e già citata nota di osservazioni con la quale evidenzia significativamente l'*iter* logico-valutativo dal quale è disceso l'ultimo e definitivo testo sottolineando, in particolare, di avere accolto pressocché integralmente gli emendamenti proposti relativamente ai punti da 1 a 8 nonché quelli relativi ai punti numeri 11 e 12 del documento, riservandosi contro osservazioni invece sui residuali numeri 5, 9 e 10.

In ragione di tali precisazioni, sulla scorta di analoghe valutazioni istruttorie svolte in occasione della presentazione di impegni, da parte della società Wind, approvati con delibera n. 533/09/CONS, relativi, peraltro, ad una medesima fattispecie sanzionatoria, si è già in grado di ponderare l'adeguatezza delle misure così come da ultimo illustrate.

In tale sede può quindi confermarsi l'aderenza di quanto descritto alle esigenze di miglioramento della concorrenza così come richieste dal regolamento.

L'indagine di merito relativa all'insieme delle attività proposte, infatti, rivela la serietà e la stabilità delle stesse, rafforzando una positiva valutazione già resa possibile, in occasione della preliminare verifica della non manifesta inammissibilità degli impegni. Infatti, la proposta di Telecom Italia risulta sufficientemente chiarita a seguito delle variazioni apportate al testo, il che è già di per sé indicativo dell'atteggiamento partecipativo assunto dall'operatore dopo avere subìto la comminazione della sanzione - con la delibera n. 534/CONS - di 360.000 euro per la accertata violazione delle regole sulla portabilità.

Ebbene, dall'analisi relativa al contenuto degli impegni definitivi, presentati da Telecom, emerge che, simmetricamente rispetto all'impianto di misure proposte da Wind con la predetta delibera, si prospetta l'adozione di una serie di misure aziendali che intervengono nella gestione degli ordinativi di Mobile Number Portability sotto due profili: informativo ed organizzativo sintomaticamente rilevanti in tale fase valutativa.

L'adozione di iniziative che incidono stabilmente sulle modalità operative interne ed esterne, vincolando la società a garantire la portabilità con certezza, appare sufficiente ad escludere ogni possibilità *de futuro* di ingiustificabili rallentamenti al processo di migrazione dei propri clienti, rispettando la loro diversa scelta e le nette disposizioni regolamentari. Positivamente, infatti, è da considerare l'effettività dell'applicazione di tali misure attraverso la diffusione di note non solo limitate alle divisioni interne, bensì estese anche ad eventuali soggetti terzi che, su mandato Telecom, siano incaricati di gestire, ad esempio, campagne promozionali (punti numeri 1, 2, 4).

Tale già rinsaldata misura risulta coadiuvata dall'eliminazione di ogni indagine sul profilo di spesa dei clienti che abbiano deciso di passare ad altro operatore, nonché da disposizioni espresse che vietano non solo l'uso dei dati di MNP bensì - ed a monte di tale risoluzione - l'invio ai call center, da parte delle divisioni aziendali strategiche (es, Marketing, Customer ecc.), degli elenchi di quanti abbiano richiesto la portabilità. A riguardo tuttavia la società precisa che tale attività non sarà estesa alle consuete e consentite campagne di caring nei confronti di tutta la clientela e, comunque, specifica che in ogni caso nessun dato proveniente dal sistema Olo gateway verrà utilizzato a fini strategici e promozionali.

In ordine a tali adeguamenti operativi la società si impegna ad inviare copia delle indicate disposizioni interne, al fine di consentire all'autorità ogni possibile verifica sulla concretezza di tali obblighi rendendo in tal modo più completo il controllo sulla regolarità del processo (punti numeri 3, 5, 6 e 9).

Con riferimento, poi, alle modifiche propriamente strutturali, positiva valutazione merita la proposta modifica del codice Etico, quale elemento di novità. Infatti la trattazione dei dati clienti con «massima riservatezza», sottraendoli ad ogni utilizzo da parte di qualsivoglia divisione aziendale, supporterebbe, ancor più gli impegni relativi al divieto di invio delle liste-clienti per fini commerciali, nonché le previste campagne informative per il management aziendale su tali divieti (punti numeri 8 e 9).

In aggiunta ed a conferma della serietà e stabilità delle suindicate iniziative, Telecom aggiunge la disponibilità alla creazione di una banca dati, consultabile solo presso di se, in cui confluiscono informazioni sullo stato delle richieste di MNP per altri operatori mobili nella loro specifica veste di Recipient e, cioè, limitando le informazioni alle sole richieste di MNP cui ciascuno sia direttamente interessato (punto n. 10).

Sempre con riguardo all'aspetto organizzativo, la proposta della società prevede la creazione di un'unità di monitoraggio interna, integrata da un rappresentante nominato dall'autorità, con il compito di vigilare sull'esecuzione degli impegni e, dunque, di controllare che non si verifichino scambi tra divisioni aziendali, a fini promozionali, dei dati dei clienti che hanno richiesto la MNP, nonché di verificare eventuali reclami da parte di ogni operatore recipient in materia di MNP.

Anche in tal caso, l'unità di monitoraggio interna, è significativamente caratterizzata dalla costante partecipazione di un rappresentante nominato dall'autorità, in tal modo garantendo la serietà di quanto proposto.

Infatti, l'eliminazione delle procedure aziendali contestate e la corretta esecuzione degli impegni potrebbe in tal modo essere sistematicamente verificata e costantemente vigilata risultando già chiara la funzione di complementarità rispetto alle attività di vigilanza poste in essere dall'autorità.

Tale misura verrebbe, peraltro, consolidata da un sistema di incontri bimestrali della suddetta Unità durante i quali potranno essere verificate eventuali anomalie sugli andamenti dei processi di MNP e coinvolgimento eventuale degli altri operatori interessati. La presenza del componente dell'autorità favorisce, già in tale sede, un diretto contatto con la stessa utile alla risoluzione di criticità emergenti relative all'andamento della MNP.

L'inserimento organico di tale presidio, di costante vigilanza, appare complementare all'adozione di un sistema di report bimestrale che, a sua volta confluisce in un complessiva reportistica annuale inviata all'unità di monitoraggio e/o all'autorità. Siffatto documento appare utile a riassumere con costanza, non solo l'andamento regolare dei processi di MNP ma anche, e soprattutto, la necessaria ed altresì attendibile delineazione di sintesi - in quanto riassuntiva appunto di un intero anno - sulla esatta corrispondenza tra le richieste di migrazione e le migrazioni stesse, garantendo un sufficiente grado di trasparenza anche rispetto ai tempi di validazione degli ordini (punti numeri 7 e 11).

Quanto, infine, al punto «di chiusura» del documento (n. 12), con il quale Telecom riafferma la completa ed incondizionata attuazione del processo di MNP, come disciplinato dalla delibera n. 78/08/CIR, appare anch'esso stimabile quale chiara ed incondizionata pronuncia dell'operatore al pieno rispetto delle prescrizioni regolamentari.

Ciononostante e pur considerando il documento nel suo complesso positivamente apprezzabile, nella seduta del 25 marzo 2010 il medesimo testo è stato ritenuto suscettibile di ulteriori, seppure limitate, integrazioni.

In particolare è stata richiesta la consultabilità on line della banca dati, così come da Wind già proposta ed approvata con delibera n. 533/09/CONS.

Ascoltata in audizione dal responsabile del procedimento in data 14 aprile c.a., la società ha precisato che, in ordine all'aspetto tecnico relativo alla consultabilità on line della banca dati, è rilevabile l'inefficacia ormai di tale misura stante l'attuale tempistica imposta dalla delibera n. 78/08/CIR per il passaggio del cliente dal donor al recipient atteso che, la validazione della richiesta e la presa in carico della stessa, con conseguente lavorazione nell'arco temporale delimitato dalle sole ore 19 e fino alle ore 10 del successivo giorno, non rende possibile né utile la disponibilità del correlativo dato.

Nella medesima audizione è stata anche valutata la disponibilità dell'operatore a dichiarare l'espressa rinuncia agli atti giudiziari pendenti avanti al Tar del Lazio e al Consiglio di Stato, da inserire nel documento definitivo. Su tale aspetto, Telecom Italia si è riservata un approfondimento al fine di valutare l'integrazione della dichiarazione di rinuncia, già peraltro formulata in precedenti audizioni nel corso del procedimento e riportata nelle premessa alla determina n. 10/09/DIR.

Con nota del 23 aprile 2010 (prot. n. 2826 TI) l'indicato operatore ha comunicato la propria posizione formalizzando una rinuncia agli effetti dei predetti giudizi nei termini che seguono:

«Inoltre, con riguardo al giudizio amministrativo concernente la delibera n. 78/08/CIR, Telecom Italia si impegna, dal momento dell'accettazione degli impegni e quale naturale conseguenza dell'accoglimento degli stessi, a procedere alla formale rinuncia agli effetti della sentenza del TAR Lazio n. 5781/2009 e agli appelli incidentali pendenti avverso la stessa innanzi al Consiglio di Stato (R.G. numeri 6961/2009, 6977/2009 e 7029/2009), nonché ad astenersi dal coltivare analoghe censure nei giudizi pendenti innanzi al TAR Lazio avverso le delibere numeri 79/09/CONS e 534/09/CONS (rispettivamente R.G. n. 4248/2009 e R.G. n. 246/2010) che saranno del pari oggetto di rinuncia. Telecom si impegna altresì a non promuovere nei confronti della Autorità ulteriori giudizi aventi ad oggetto le suddette censure».

*V. Conclusioni*

Premesso quanto fin qui riportato, si ritiene di approvare l'insieme delle misure proposte, nel documento così come redatto nella integrata versione del 23 aprile u.s., in ragione della loro idoneità a migliorare le condizioni di concorrenza del settore nonché a rimuovere le conseguenze anticompetitive dell'illecito contestato.

Infatti, riguardo all'aspetto più propriamente «tecnico» relativo alla banca dati sulla MNP da consultare on line si ritiene condivisibile quanto espresso dalla società in ordine alla necessità di contestualizzare la misura rispetto all'attuale regime regolatorio apparendo convincente, quanto osservato sulla celerità imposta dalla delibera n. 78/08/CIR, che rende oggettivamente inefficace ed altresì superflua tale iniziativa.

Quanto, poi, alla rinuncia agli effetti processuali, si osserva che la stessa appare, nei termini in cui è stata riformulata nel testo da ultimo inviato, adeguata all'obiettivo prefissato consistente nel concludere la fase dei ricorsi amministrativi riguardanti la delibera n. 78/08/CIR, precisando, la società, di rinunciare a promuovere analoghe censure.

Peraltro il testo, nella sua formulazione finale, non incide il sistema organizzato delle misure aziendali che la società ha inteso adottare, considerato che, gli acclarati effetti pro concorrenziali derivano, come da regolamento, dalla serietà e stabilità dei migliori accorgimenti tecnici apposti all'originario impianto proposto e già valutati di per sé, sotto tale profilo, positivamente.

Viste, quindi, le relazioni presentate dalla direzione reti e servizi di comunicazione elettroniche, sul procedimento di impegni, nelle riunioni di consiglio del, 28 ottobre, 26 novembre, del 16 dicembre 2009 e del 25 marzo con le rispettive risultanze istruttorie;

Vista altresì la conclusiva relazione del Responsabile del procedimento trasmessa dal direttore della direzione reti e servizi di comunicazione elettronica nella odierna seduta;

Ritenuto, in conclusione, che gli impegni definitivi presentati da Telecom Italia s.p.a. in data 23 aprile 2010, nella versione integrata da ultimo - secondo specifica richiesta – nel corso dell'audizione del 14 aprile u.s., risultano, ad una valutazione complessiva, idonei a migliorare le condizioni della concorrenza nel settore, rimuovendo le conseguenze anticompetitive dell'illecito mediante l'adozione di idonee e stabili misure;

Ritenuto, pertanto, di ordinare l'esecuzione e di disporre l'obbligatorietà dei suddetti impegni per Telecom Italia s.p.a., ai sensi dell'art. 12-*ter*, comma 1, della delibera n. 136/06/CONS, in ragione della accertata loro meritevolezza rispetto ai fini previsti dalla vigente normativa, con conseguente effetto sospensivo dei procedimenti sanzionatori n. 6/09/DIR e n. 8/09/DIR, fino alla verifica dell'effettivo adempimento degli impegni, ai sensi dell'art. 12-*ter*, comma 1, della delibera n. 136/06/CONS;

Udita la relazione dei commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'art. 29 del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'autorità;

Delibera:

1. Gli impegni presentati in data 23 aprile 2010 da Telecom Italia S.p.A., ai sensi dell'art. 14-*bis* del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono approvati e resi obbligatori per la società nei termini sopra descritti, ed allegati al presente provvedimento di cui fanno parte integrante e sostanziale.

2. L'Autorità esaminerà con cadenza periodica l'attuazione degli impegni.

3. I procedimenti di natura sanzionatoria di cui agli atti contestazione n. 6/09/DIR e n. 8/09/DIR restano sospesi fino alla verifica dell'effettivo adempimento degli impegni.

4. Telecom Italia S.p.A. dà esecuzione a quanto previsto dagli impegni, nel rispetto dei termini indicati nel testo allegato al presente provvedimento. I suddetti termini decorrono dalla data di notifica del presente provvedimento alla società.

5. Ai sensi dell'art. 12-*ter*, comma 2, della delibera n. 136/06/CONS, l'accertamento della mancata attuazione degli impegni comporta, previa diffida, la revoca del provvedimento di approvazione degli impegni stessi, la sanzione ai sensi dell'art. 98 del decreto legislativo n. 259/2003 per l'inottemperanza all'ordine di esecuzione di cui al comma 1, e la ripresa dei procedimenti sanzionatori per le violazioni contestate.

6. La presente delibera è notificata a Telecom Italia S.p.A. e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel sito web nel Bollettino ufficiale dell'autorità.

Roma, 28 aprile 2010

*Il presidente:* CALABRÒ

*I commissari relatori:* MAGRI - SORTINO

---

AVVERTENZA:

Gli impegni, allegati alla presente delibera, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, sono consultabili nel sito Internet dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni www.agcom.it

**10A07125**

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## MINISTERO DELL'INTERNO

### Assunzione della nuova denominazione della Confraternita Maria SS. del Carmine, in Taranto

Con decreto del Ministro dell'interno in data 26 aprle 2010, la Confraternita Maria SS. del Carmine ha assunto la denominazione di Arciconfraternita Maria SS. del Carmine con sede in Taranto.

**10A07156**

### Estinzione di 8 confraternite in provincia di Novara

Con decreto del Ministro dell'interno in data 26 aprile 2010, vengono estinte le seguenti Confraternite:

1) Confraternita SS. Sacramento, con sede in Bellinzago Novarese (Novara);

2) Confraternita SS. Rosario, con sede in Bellinzago Novarese (Novara);

3) Confraternita B.V. Assunta, con sede in Bellinzago Novarese (Novara);

4) Confraternita SS. Sacramento e Giuseppe, con sede in Arona (Novara);

5) Confraternita SS. Sacramento, con sede in Armeno (Novara);

6) Confraternita SS. Sacramento in Conturbia, con sede in Agrate (Novara);

7) Confraternita SS. Sacramento, con sede in Agrate (Novara);

8) Confraternita S. Marta, con sede in Lesa (Novara).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

L'eventuale patrimonio delle confraternite soppresse sarà devoluto a favore degli enti citati nei provvedimenti canonici.

**10A07157**

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

### Provvedimenti concessivi del trattamento speciale di disoccupazione ai sensi della legge n. 223/1991

Lavoratori licenziati dal 10 febbraio 2009 - Fasc. 4589/co - Area del comune di Nola (Napoli). Imprese impegnate nei lavori di completamento dell'Interporto di Nola.

Con decreto del 7 gennaio 2010, n. 49256, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, fino al 9 maggio 2011.

Lavoratori licenziati dall'8 aprile 2008 - Fasc. 4588/co - Area dei comuni di Catania e Siracusa. Imprese impegnate nel completamento del tratto autostradale CT-SR con caratteristiche autostradali, compreso tra le località Passo Martino, lungo l'asse dei servizi della città di Catania ed il km 130+440 della S.S. 114.

Con decreto del 7 gennaio 2010, n. 49257, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, fino al 7 luglio 2010.

**10A06884**

## MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

### Nomina del comitato di sorveglianza della società «BKN Fiduciaria S.p.A.», in liquidazione coatta amministrativa, in Milano.

Con decreto ministeriale 24 maggio 2010 il Ministro dello sviluppo economico ha nominato il comitato di sorveglianza della procedura di liquidazione coatta amministrativa della società «BKN Fiduciaria S.p.a.» in liquidazione coatta amministrativa con sede in Milano, composto dai signori:

dott. Pietro De Luca, nato a Roma il 18 luglio 1946, con studio in Cantù (Como), via G. da Cermenate n. 22/B, in qualità di esperto e con funzioni di presidente;

dott.ssa Donatella Bonfatti, nata a Segrate (Milano) il 4 aprile 1962, con studio in Milano, piazzetta Guastalla n. 15, in qualità di esperto, componente;

avv. Giovanni Luigi Coccini, nato a Milano il 14 aprile 1967, con studio in Milano, via F.lli Gabba n. 7, in qualità di esperto, componente.

**10A07142**

### Sostituzione del presidente del Comitato di sorveglianza della procedura di liquidazione coatta amministrativa Interfiduciaria S.p.A. in l.c.a., in Milano.

Con decreto del 21 maggio 2010 il Ministro dello sviluppo economico ha provveduto a nominare il presidente del comitato di sorveglianza della procedura di liquidazione coatta amministrativa della società Interfiduciaria S.p.A. in l.c.a. nella persona del dott. Emilio Rossillo, già componente dello stesso comitato di sorveglianza, in sostituzione dell'avv. Antonio Marasco, dimissionario.

**10A07195**

## AUTORITÀ DI BACINO DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE

### Avviso relativo alla modifica della perimetrazione di un'area a pericolosità geologica nei comuni di Arta Terme e Paularo.

Si rende noto che, ai sensi dell'art. 6, comma 2, delle norme di attuazione del PAI, con decreto segretariale n. 27 del 7 dicembre 2009, sono state approvate le nuove condizioni di pericolosità geologica relative alla perimetrazione codice n. 0302315900, ubicata nel bacino del rio Confine, nei comuni di Arta Terme e Paularo (Udine).

La modifica, che costituisce variante al PAI, entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Avviso del presente decreto sarà inoltre pubblicato sul Bollettino ufficiale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e della regione del Veneto.

Copia del decreto segretariale, con la cartografia allegata, sarà trasmessa alla provincia di Udine e ai comuni di Arta Terme e Paularo (Udine) per l'affissione all'albo pretorio e depositata, al fine della consultazione, presso la segreteria tecnica dell'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche), la regione Veneto (direzione difesa del suolo), la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (Direzione centrale ambiente) e la provincia di Udine.

Il decreto segretariale è consultabile sul sito www.adbve.it.

**10A07143**

# AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

## Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Losartan e Idroclorotiazide Ranbaxy»

*Estratto determinazione n. 1728/2010 del 27 maggio 2010*

Medicinale: LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE RANBAXY.

Titolare AIC: Ranbaxy Italia S.p.A. - piazza Filippo Meda, 3 - 20121 Milano (Italia).

Confezioni:

50 mg+12,5 mg compresse rivestite con film - 10 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - AIC n. 039677012/M (in base 10), 15UV2N (in base 32);

50 mg+12,5 mg compresse rivestite con film - 20 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - AIC n. 039677024/M (in base 10), 15UV30 (in base 32);

50 mg+12,5 mg compresse rivestite con film - 28 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - AIC n. 039677036/M (in base 10), 15UV3D (in base 32);

50 mg+12,5 mg compresse rivestite con film - 30 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - AIC n. 039677048/M (in base 10), 15UV3S (in base 32);

50 mg+12,5 mg compresse rivestite con film - 56 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - AIC n. 039677051/M (in base 10), 15UV3V (in base 32);

50 mg+12,5 mg compresse rivestite con film - 98 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - AIC n. 039677063/M (in base 10), 15UV47 (in base 32);

50 mg+12,5 mg compresse rivestite con film - 100 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - AIC n. 039677075/M (in base 10), 15UV4M (in base 32);

100 mg+25 mg compresse rivestite con film - 10 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - AIC n. 039677087/M (in base 10), 15UV4Z (in base 32);

100 mg+25 mg compresse rivestite con film - 20 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - AIC n. 039677099/M (in base 10), 15UV5C (in base 32);

100 mg+25 mg compresse rivestite con film - 28 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - AIC n. 039677101/M (in base 10), 15UV5F (in base 32);

100 mg+25 mg compresse rivestite con film - 30 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - AIC n. 039677113/M (in base 10), 15UV5T (in base 32);

100 mg/25 mg compresse rivestite con film - 56 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - AIC n. 039677125/M (in base 10), 15UV65 (in base 32);

100 mg+25 mg compresse rivestite con film - 98 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - AIC n. 039677137/M (in base 10), 15UV6K (in base 32);

100 mg+25 mg compresse rivestite con film - 100 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - AIC n. 039677149/M (in base 10), 15UV6X (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione: ogni compressa rivestita con film contiene:

principio attivo: 50 mg, 100 mg di losartan potassico e rispettivamente 12,5 mg, 25 mg di idroclorotiazide;

eccipienti: 50/12,5 mg: 112,50 mg di lattosio e 0,150 di soia per compressa rivestita con film, 100/25 mg: 225 mg di lattosio e 0,30 di soia per compressa rivestita con film;

ingredienti intragranulari: cellulosa microcristallina (E460), lattosio anidro, amido di mais pregelatinizzato, magnesio stearato (E572);

ingredienti extragranulari: cellulosa microcristallina (E460), amido di mais pregelatinizzato, silice colloidale anidra, talco (E553b), magnesio stearato (E572);

rivestimento (Opadry Amb 80W52385 (giallo): alcol polivinilico (parzialmente idrolizzato), titanio diossido (E171), talco, lecitina di soia (E322), giallo chinolina su alluminio idrato (E104), gomma xantana (E415).

Produzione, confezionamento primario e secondario: Ranbaxy Laboratories Ltd Industrial Area 3, A.B. Road, Dewas-455-001, Madhya Pradesh, India.

Controllo dei lotti:

Ranbaxy Ireland Limited - Spafield, Cork Road, Cashel, Co. - Tipperary - Irlanda;

Terapia S.A. - 124 Fabricii Street, Cluj-Napoca 400 632 Romania;

Farmalyse B.V. - Pieter Liefttinckweg 2, 1505 HX Zaandam - Paesi Bassi;

Wessling Hungary Kft - 1047 Budapest, Foti u 56 Ungheria;

Lindopharm GmbH Neustrabe 82, 40721 Hilden - Germania (solo Germania);

JSC-Olainfarm Rupnicu Street 5, Olaine LV-2114 Latvia (solo per LT).

Rilascio dei lotti:

Ranbaxy Ireland Limited - Spafield, Cork Road, Cashel, Co. - Tipperary - Irlanda;

Terapia S.A. - 124 Fabricii Street, Cluj-Napoca 400 632 Romania;

Cemelog-BRS Kft 2040 Budaors, Vasut u. 2 - Ungheria;

Basics GmbH Hemmelrather Weg 201, D-51377 Leverkusen - Germania;

SIA «Briz» Rasas Street 5, Riga, LV - 1057 Latvia (solo per LT).

Confezionamento secondario:

Silvano Chiapparoli Logistica S.p.A. - via delle Industrie snc; 26814 Livraga (Lodi) Italia;

Prestige Promotion Lindigstr. 6, 63801 Kleinostheim - Germania.

Produzione del principio attivo Losartan Potassico: IPCA Laboratories limited PO Sejavta 457 002, District Ratlam Madhya Pradesh - India.

Produzione principio attivo idroclorotiazide: Cambrex Profarmaco Milano s.r.l., via Curiel n. 34, I-20067 Paullo (Milano) Italia.

Indicazioni terapeutiche: «Losartan e Idroclorotiazide Ranbaxy» è indicato per il trattamento dell'ipertensione essenziale nei pazienti in cui la pressione sanguigna non è adeguatamente controllata con Losartan o idroclorotiazide da soli.

*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Confezioni:

100 mg+25 mg compresse rivestite con film - 28 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - AIC n. 039677101/M (in base 10), 15UV5F (in base 32);

classe di rimborsabilità A;

prezzo ex factory (IVA esclusa) € 5,52;

prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 10,35;

50 mg+12,5 mg compresse rivestite con film - 28 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - AIC n. 039677036/M (in base 10), 15UV3D (in base 32);

classe di rimborsabilità A;

prezzo ex factory (IVA esclusa) € 5,52;

prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 10,35.

*Classificazione ai fini della fornitura*

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Losartan e Idroclorotiazide Ranbaxy» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

*Stampati*

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**10A07146**

## CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BIELLA

### Nomina del conservatore del registro imprese

La giunta della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Biella, con deliberazione n. 61 del giorno 8 aprile 2010, ha nominato conservatore del registro imprese, ai sensi dell'art. 8, comma 3, legge 29 dicembre 1993, n. 580, il dott. Giuseppe Formaggio, già conservatore della Camera di commercio di Vercelli.

La nomina avrà decorrenza dal 1° giugno 2010, sulla base di apposita convenzione stipulata fra le due camere di commercio.

**10A07153**

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2010-GU1-133) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

€ 1,00